

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

529^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 30 LUGLIO 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 26737
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	26737

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano » (1834) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale); « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (1835) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale); « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle im-

prese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali » (1836) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale); « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno » (1837) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale); « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura » (1838) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

BALBO	Pag. 26768
CUCCU	26781
DEL PACE	26775
FERRI, relatore sul disegno di legge n. 1835	26750
FILETTI	26757
GARAVELLI	26772
MARTINELLI, relatore sul disegno di legge n. 1834	26746
MASCIALE	26763

RICCI, relatore sui disegni di legge nn. 1836
e 1837 Pag. 26751
ROSSI DORIA, relatore sul disegno di legge
n. 1838 26753

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289,
concernente ulteriori provvedimenti in fa-
vore delle zone terremotate della Sicilia »
(1796-B) (Approvato dalla Camera dei de-
putati, modificato dal Senato e nuovamente

modificato dalla Camera dei deputati) (Re-
lazione orale):

ANDÒ, relatore Pag. 26738
* CORRAO 26739
GAVA, Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato 26741
RAIA 26745
SEGRETO 26745

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

COPPOLA. — « Norme per la determinazione degli onorari, dei diritti accessori e delle spese spettanti ai notai » (1856);

ZANNINI, FARABEGOLI, VERONESI, LI VIGNI, FARNETI Ariella e BONAZZI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini » (1857).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione universitaria » (1858).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 » (1721);

Deputati LAFORGIA ed altri. — « Modifica al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (1793);

PELLA ed altri. — « Modificazioni alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (1804), con modificazioni e con il seguente nuovo titolo: « Modificazioni al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 »;

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

Deputati FRACANZANI ed altri; STORCHI ed altri. — « Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere » (1582), con modificazioni e con il seguente nuovo titolo: « Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere »;

Deputati ROMANATO ed altri. — « Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei » (1739), con modificazioni;

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti » (171), con il seguente nuovo titolo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, e abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179 ». Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: GENCO ed altri. — « Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri ed architetti » (1288).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia » (1796-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

A N D Ò , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come si rileva dallo stesso titolo del disegno di legge, si tratta di una

serie di provvedimenti in favore delle zone colpite dai terremoti del 1968, che integra il piano delle provvidenze disposte subito dopo il grave sisma che distrusse parecchi comuni della Sicilia occidentale.

La conversione in legge inizialmente era stata approvata dalla Camera dei deputati con alcune modifiche. È venuta quindi al Senato che ha apportato qualche emendamento tornando poi alla Camera dei deputati, che a sua volta ha modificato un solo articolo. Oggi viene qui per la definitiva approvazione.

Riterrei, signor Presidente, superfluo intrattenermi sulle varie disposizioni di legge del provvedimento perchè ormai l'articolazione è stata tutta approvata tranne l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati, per cui, se lei me lo consente, illustrerei solo l'emendamento apportato dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Come crede, senatore Andò.

A N D Ò , relatore. La modifica riguarda l'articolo 4-ter. Il Senato aveva accolto un emendamento proposto dal senatore Corrao in questi termini: « Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni di Gibellina, Salaparuta, Montevago, Santa Margherita Belice, Poggioreale, S. Ninfa la somma di lire cinquecento milioni in proporzione al numero degli abitanti risultanti alla data del 15 gennaio 1968 per la realizzazione di opere artistiche o di conservazione del patrimonio d'interesse artistico, archeologico o monumentale ». La Camera dei deputati viceversa ha escluso il criterio della proporzione al numero degli abitanti dei vari comuni e ha limitato la destinazione alla conservazione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, escludendo la costruzione di nuove opere.

I colleghi ricorderanno che quando trattammo di questo argomento osservai che queste provvidenze dovevano essere limitate esclusivamente alla riparazione di opere d'arte di importanza archeologica distrutte dal terremoto e non alla formazione *ex novo* di un patrimonio, che è cosa certamente au-

spicabile e apprezzabile, ma non credo possa essere effettuata con i fondi destinati al risarcimento dei danni causati dal terremoto.

Il secondo comma dello stesso articolo porta un'altra modifica. Il Senato aveva disposto: « Il programma di dette opere è predisposto dalle Amministrazioni comunali sentito il parere della Soprintendenza ai Monumenti, Gallerie e Opere d'arte o della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale ». Viceversa la Camera ha modificato questo meccanismo stabilendo che il programma di dette opere è predisposto dalle soprintendenze ai monumenti, sottraendo ai comuni questa iniziativa, cosa che ritengo più giusta da un punto di vista funzionale.

Infine la Camera ha soppresso il terzo comma dello stesso articolo che stabiliva: « Alla designazione degli artisti o dei tecnici per l'ideazione, la progettazione e l'esecuzione delle opere provvede l'Amministrazione comunale ». Evidentemente si tratta di una soppressione coerente con il fatto che la predisposizione dei programmi è affidata alla soprintendenza e sottratta ai comuni.

Non avrei altro da aggiungere perchè per il resto la Camera ha conservato il testo approvato dal Senato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Corrao. Ne ha facoltà.

* **C O R R A O .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, le modifiche apportate dalla Camera al provvedimento in esame non riguardano aspetti puramente tecnici della questione, ma riguardano un aspetto essenzialmente politico. Con il nostro emendamento si voleva dare ai comuni un potere di iniziativa in materia di restauro di opere artistiche e di realizzazione di nuove opere artistiche nei comuni da ricostruire e da trasferire totalmente o parzialmente. La nostra proposta rispondeva innanzitutto ad un principio di obiettività e di garanzia, affinché in sede di pubblica amministrazione non venissero fatte delle discriminazioni nella distribu-

zione delle somme. Noi proponevamo il criterio della proporzione capitaria per tutti i comuni; ma, stranamente, tale criterio è stato abolito per ridare all'amministrazione assoluta discrezionalità, con evidente rischio per i comuni che potrebbero vedersi trattati in maniera difforme rispetto agli altri.

Ma ciò che è più grave (ed è accaduto forse perchè alla Camera non sono state tenute presenti nè le leggi già emanate nè le situazioni dei singoli paesi) è che si sia eliminata la possibilità di investimenti per la realizzazione di opere artistiche nei nuovi comuni. Cosa significa infatti lasciare soltanto la possibilità di restaurare i patrimoni di interesse artistico ed archeologico? Questa facoltà era già prevista dalle precedenti leggi per le zone terremotate con le quali si faceva carico allo Stato del ripristino di tutte le opere andate distrutte in seguito al terremoto, comprese le opere artistiche e monumentali. Quindi una norma in questo senso non costituisce altro che una pura ripetizione di quelle già sancite nelle precedenti leggi. La norma aveva un valore solo in quanto dava ai comuni di nuova costruzione la possibilità di acquisire un arredo artistico cui quelle popolazioni hanno certamente diritto.

E non si venga a dire che in questo caso il problema preminente è quello della casa e che quindi il problema delle opere artistiche non deve trovare sede in questo provvedimento che tende alla ricostruzione dei paesi colpiti; sarebbe questo, infatti, un segno di evidente sfiducia nelle possibilità culturali di queste popolazioni e soprattutto costituirebbe la denegazione del diritto di avere un patrimonio artistico, patrimonio che questi comuni avevano e che giustamente si attendevano di veder ricostruito nelle nuove sedi.

In particolare, l'aver eliminato la dizione relativa alla costruzione di nuove opere di carattere artistico va esclusivamente a danno dei comuni che sono stati totalmente distrutti e che quindi non hanno nulla da conservare o da restaurare. Faccio un solo esempio, quello dei comuni di Salaparuta e di Gibellina che sono stati distrutti al cento per cento e nei quali non vi è nulla da conservare se non le macerie e le pietre, che non

possono essere certamente considerate monumenti artistici. Questa legge, quindi, ha finito per danneggiare proprio i comuni totalmente distrutti poichè, con una discriminazione veramente inaccettabile, sono stati esclusi di fatto i comuni di Salaparuta e di Gibellina, mentre altri comuni ne potranno beneficiare per le opere che ad essi rimangono: è giusto che ne beneficino, però già avevano ricevuto analoghi benefici con le precedenti leggi. Questa norma quindi era praticamente superflua; era importante per gli altri comuni soltanto in relazione alla restaurazione del loro patrimonio archeologico (come nella zona di Poggioreale e in altre zone) e avrebbe avuto un'utilità soltanto se vista nel contesto globale.

La verità non è che si vuole dare la precedenza alle case e rimandare ad altri tempi il problema dell'arredamento artistico di questi comuni. Intanto si deve respingere il concetto che queste popolazioni non debbano avere nemmeno un minimo di arredamento artistico, che ad esse basta la casa; non basta la casa, hanno bisogno ed hanno sete di giustizia, hanno bisogno ed hanno sete di cultura anche queste popolazioni. Ed è strano che la Camera e soprattutto il Ministero dei lavori pubblici non abbiano corrisposto a questa attesa di cultura da parte delle popolazioni: ma ognuno ha il grado di sensibilità che ha e, forse, da questo Governo non ci potevamo aspettare una sensibilità per questi problemi nei riguardi di queste popolazioni. Ma non è vero neppure che non si vogliono fare queste cose perchè si vuol dare la precedenza alla casa, non è vero che non si vuol dare l'impressione di voler realizzare le opere artistiche prima ancora che si costruiscano le case: non è vero neppure questo, perchè, come abbiamo sottolineato, in questa legge manca la volontà politica, mancano i mezzi, gli strumenti perchè la ricostruzione di questi paesi avvenga realmente e totalmente. Una delle esigenze fondamentali, infatti, è quella di aumentare il contributo per la ricostruzione delle case in quei comuni. Sappiamo che il limite massimo di contributo è di 9 milioni per chi era possessore di una sola unità immobiliare e con determinate categorie di reddito. Ebbe-

ne, questa cifra di 9 milioni come contributo massimo stabilita tre anni fa oggi non corrisponde assolutamente ai costi e alle previsioni. Vi è un dato pratico: l'ISES appalta gli alloggi popolari per 12 milioni a unità immobiliare; queste gare vanno deserte. Significa che lo Stato con 12 milioni non riesce a costruire una casa per i contadini e non la costruirà. Ebbene, se lo Stato con 12 milioni non riesce a costruire una casa, come mai un contadino di Gibellina potrà costruirla con 9 milioni? Ciò significa che in questi Paesi si costruiranno i municipi, si costruiranno le chiese, si costruiranno le scuole, gli ospedaletti, ma non sorgeranno le case. Su questo punto la legge non dice neppure una sola parola, nè una parola dice il Governo per queste sventurate popolazioni, nè la legge della cosiddetta riforma della casa. Non vi è una sola norma in quella legge che preveda un'integrazione di questo contributo che consenta la ricostruzione di questi paesi. Quindi la verità è che non si vogliono non solo le opere artistiche in questi paesi, ma non si vogliono nè le opere artistiche nè le case, non si vuole assolutamente provvedere e si rimane sordi a queste esigenze.

Un altro grave rilievo che dobbiamo fare è questo: nel momento in cui in tutta la legislazione dello Stato oggi si accentua sempre più l'esigenza di riconoscere autonomie, iniziative, possibilità di promozioni di iniziative alle amministrazioni locali, questo principio che qui era stato inserito viene invece brutalmente tolto e perchè? Non perchè non si ha fiducia nei comuni, non perchè il meccanismo procedurale sarebbe troppo lungo; la verità è che il Governo teme che questi soldi, affidati alle amministrazioni comunali, potrebbero essere immediatamente spesi sicchè noi vedremmo le opere artistiche, perchè affidate ai comuni, immediatamente fatte ma i paesi non ricostruiti. Questa è la verità; a distanza di quattro anni il Governo non ha avuto la capacità di costruire una sola casa. Se quelle somme fossero state affidate direttamente ai cittadini, ai comuni, in forma democratica, quei paesi oggi sarebbero risorti e da questo articolo sarebbe sempre più emersa questa evidente disparità,

questa evidente incapacità del Governo a ricostruire questi paesi, questa mancanza di volontà, questa condanna che si vuole dare a quelle popolazioni.

È grave quindi questa modifica apportata dalla maggioranza alla Camera, perchè è la prova di una mancanza di volontà politica da parte della maggioranza e da parte del Governo. Per questi motivi, quindi, non posso non votare contro questo provvedimento, denunciando ancora una volta le responsabilità di questo Governo che, a distanza di quattro anni, lascia quelle popolazioni senza la casa e senza la prospettiva di veder ricostruiti i loro paesi.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, do la parola all'onorevole Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

G A V A , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Il Governo è favorevole alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge, composto di un articolo unico, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con i seguenti:

« Restano validi gli atti ed i provvedimenti relativi alle opere di riparazione e di

ricostruzione compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e sino all'entrata in vigore del presente decreto.

I capi delle sezioni autonome del Genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani sono tenuti a redigere, ogni trimestre e per ogni singola provincia, una documentata relazione sulle opere eseguite; sullo stato di avanzamento delle opere iniziate; sugli appalti svolti direttamente o a mezzo degli enti delegati o concessionari, con l'indicazione delle imprese invitate a concorrere e di quelle risultanti vincitrici, specificando per ognuna il ribasso d'asta applicato; sulle necessità finanziarie per la realizzazione dei lavori e in genere su ogni circostanza atta a rimuovere difficoltà insorte o insorgenti nel processo di ricostruzione, riferendo in particolare sui tempi e sui modi di attuazione delle opere di riparazione e di ricostruzione predisposte ed approvate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Le relazioni dovranno essere fatte pervenire, non oltre il ventesimo giorno successivo alla scadenza trimestrale, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del tesoro, all'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e ai sindaci dei comuni interessati alle opere di ricostruzione e di riparazione.

Per provvedere alle indifferibili esigenze di funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 è autorizzata l'assunzione di personale a contratto privato con il limite numerico, con le mansioni e con il trattamento economico da determinarsi, su proposta motivata dell'Ispettore generale preposto all'Ispettorato medesimo, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, entro il limite massimo di spesa di lire 250 milioni annui.

I contratti di cui al comma precedente sono stipulati a tempo determinato con scadenze che non possono superare il limite fissato dal primo comma del presente articolo per il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

All'assunzione provvede, in base alle effettive esigenze, l'Ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici.

Nel contingente previsto dal comma quinto del presente articolo, il personale con mansioni di archivista, di stenodattilografo, di autista e di usciere, non potrà superare complessivamente l'aliquota del 30 per cento del personale con mansioni tecniche ed amministrative assunto per la progettazione, la gestione, la esecuzione ed il controllo delle opere di riparazione e di ricostruzione delle zone terremotate.

Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione composta dall'Ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, dal consigliere di Stato facente parte del Comitato tecnico amministrativo presso l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo. Le funzioni di segretario della Commissione sono esplicate da un funzionario dell'Ispettorato generale anzidetto designato dall'Ispettore generale ».

All'articolo 3, primo comma, le parole: « degli articoli 1 e 2 » sono sostituite con le parole: « dell'articolo 1 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

« Alla fine del sesto comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte le parole:

” Lo stesso Ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base di tale comunicazione, in pendenza della concessione del contributo da parte dell'Ispettorato, il proprietario può dare inizio all'esecuzione dei lavori ”.

Il penultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

” Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi ”.

L'articolo 3-bis aggiunto dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, è sostituito dal seguente:

” I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entità dei danni arrecati dall'evento sismico e purchè i lavori corrispondano alle prescrizioni del presente decreto ”.

All'articolo 4, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente:

« Nei progetti l'Ispettorato generale indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei progetti medesimi e, dopo l'approvazione dei progetti stessi, può richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza di cui agli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, anche in pendenza della registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo ».

Al terzo capoverso le parole: « per mezzo degli uffici del genio civile », sono sostituite con le parole: « per mezzo delle sezioni autonome del genio civile ».

Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

Art. 4-bis.

« L'esame delle perizie dei danni subiti e dei progetti per la riparazione o ricostruzio-

ne degli immobili avviene in riunioni periodiche presso il comune interessato, alle quali partecipano, oltre il sindaco del comune stesso, a richiesta del quale sono indette le riunioni, un rappresentante della sezione autonoma del genio civile competente per territorio ed un rappresentante dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. Quando si tratti di fabbricati rurali, partecipano alle riunioni suddette, oltre il sindaco del comune interessato, un rappresentante dell'ufficio del genio civile e un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio ».

Art. 4-ter.

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni di Gibellina, Salaparuta, Montevago, Santa Margherita Belice, Poggioreale, Santa Ninfa, la somma di lire 500 milioni per il restauro, la riparazione o la conservazione del patrimonio artistico, archeologico o monumentale.

Il programma di dette opere è predisposto dalle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità competenti per territorio, sentito il parere delle amministrazioni comunali interessate.

L'esecuzione delle opere di restauro, riparazione o conservazione degli immobili di interesse artistico o monumentale può essere affidata in concessione dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle Soprintendenze competenti per territorio ».

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

« Dopo il primo capoverso dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è inserito il seguente:

” Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee telefoniche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonché per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato

generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, si provvede a spese dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione ” ».

All'articolo 7, quarto comma, le parole: « Entro tre anni » sono sostituite con le parole: « Entro due anni », e la parola: « triennio » con la parola: « biennio ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

Art. 8-bis.

« Le aree e relativi immobili che risultano liberi in conseguenza della soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Palermo-Salaparuta sono cedute gratuitamente ai comuni secondo la rispettiva competenza territoriale. Tali aree ed immobili saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per altre opere di interesse pubblico ».

Art. 8-ter.

« All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, le parole: ” dei conventi cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo ” sono sostituite con le parole:

” del Monastero dell'Angelo custode — ordine benedettino — di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo ” ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

Art. 9-bis.

« È prorogato al 31 dicembre 1971 il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1969, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per la presenta-

zione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole danneggiate, limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole ».

Art. 9-ter.

« La proroga prevista dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima ».

All'articolo 10, le parole: « al 31 dicembre 1971 » sono sostituite con le parole: « al 31 dicembre 1972 ».

All'articolo 10, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, a favore degli artigiani e dei commercianti è titolo sufficiente l'iscrizione nei rispettivi Albi della Camera di commercio, industria e agricoltura ».

All'articolo 11, le parole: « al 31 dicembre 1971 » sono sostituite con le parole: « al 31 dicembre 1972 ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

Art. 11-bis.

« Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche a favore dei cittadini che, avendo il domicilio fiscale anteriormente al 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, svolgono la propria attività in altri comuni delle province di Palermo, Trapani ed Agrigento, sempre che il reddito imponibile iscritto a ruolo nei singoli anni ai fini della imposta complementare non superi l'importo di lire 1.200.000 ».

Art. 11-ter.

« La decurtazione del canone prevista dall'ultimo comma dell'articolo 28 della legge

5 febbraio 1970, n. 21, è prorogata al 31 dicembre 1972 ».

Art. 11-quater.

« Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 31 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 ».

L'articolo 14 è soppresso.

All'articolo 15, secondo comma, le parole: « per l'anno finanziario 1971 », sono sostituite con le parole: « per gli anni finanziari 1971 e 1972 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

All'articolo 17, il primo capoverso è sostituito con il seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 10.705 milioni e lire 8.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 ».

All'articolo 18, il primo comma è sostituito con il seguente:

« All'onere di lire 11.000 milioni derivante per l'anno finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 11-quater, 13 e 15 del presente decreto si provvede con le disponibilità risultanti per l'anno medesimo dall'applicazione del precedente articolo 17 ».

Dopo l'articolo 18, sono inseriti i seguenti:

Art. 18-bis.

« Presso l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, costituito con decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è istituito un ufficio distaccato della Corte dei conti.

L'ufficio di cui al precedente comma provvede al controllo degli atti emanati dall'Ispettorato generale.

All'ufficio distaccato della Corte dei conti è preposto un consigliere della sezione di controllo per la regione siciliana, istituita con decreto legislativo 6 maggio 1948, numero 655, coadiuvato da un primo referendario, o referendario in servizio alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, presso la sezione medesima.

La Corte dei conti provvederà all'assegnazione del personale per il funzionamento di detto ufficio.

L'ufficio distaccato inizierà il suo funzionamento il 30° giorno successivo a quello della conversione in legge del presente decreto-legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 12 luglio 1934, numero 1214, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in quanto applicabili ».

Art. 18-ter.

« I termini di decadenza previsti dalle leggi per le zone terremotate, per la concessione dei contributi di qualsiasi specie in favore di coloro che hanno subito danni, si intendono riferiti esclusivamente alla presentazione della domanda.

La relativa documentazione può essere presentata successivamente ».

Art. 18-quater.

« L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-ter è posto a carico delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 ».

R A I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A I A . Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto per ribadire il parere del mio Gruppo che in altra occasione quando abbiamo discusso questo decreto-legge è stato contrario. E la nostra opposizione si riconduce a tutte le critiche di fondo che abbiamo fatto nei riguardi dei problemi dei terremotati. Oggi vi è da aggiungere che questo emendamento che l'onorevole relatore ha definito più funzionale va in senso contrario alle necessità di maggiore autonomia dei comuni, che avevano chiesto maggiore potere decisionale per non subire le remore di ordine burocratico che impediscono la soluzione di problemi che interessano le popolazioni colpite. Oggi con questa modifica — tra l'altro noi avevamo tentato di apportare una modifica qui in Senato — si viene a dare un'altra battuta di arresto a questa espressione democratica. Mentre in ogni legge cerchiamo di inserire il concetto di una maggiore autonomia e di una maggiore capacità decisionale da dare alle regioni e ai comuni, con questa modificazione si viene ad eliminare completamente questa capacità.

Data questa aggravante, riconfermiamo la nostra opposizione al decreto-legge.

S E G R E T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G R E T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 1° giugno 1971 concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia crea condizioni di maggiore snellimento e incisività nella corsa alla ricostruzione. Pur rendendoci conto dell'incompletezza di esso, che certamente con una maggiore attenzione si sarebbe potuta evitare, noi socialisti siamo favorevoli al decreto-legge poichè esso, assieme a tutte le altre leggi che il Parlamento ha già varato, porta un contributo notevole alla ricostruzione delle zone terremotate della Sicilia occidentale.

Per queste ragioni il Gruppo del partito socialista italiano vota a favore del decreto-legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano** » (1834) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale); « **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato** » (1835) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale); « **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali** » (1836) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale); « **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno** » (1837) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale); « **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura** » (1838) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 5

luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano», già approvato dalla Camera dei deputati: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato », già approvato dalla Camera dei deputati; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali », già approvato dalla Camera dei deputati; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno », già approvato dalla Camera dei deputati; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, numero 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati, per i quali il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Propongo che si proceda ad un'unica discussione generale dei predetti disegni di legge. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Invito il senatore Martinelli, relatore sul disegno di legge n. 1834, a riferire oralmente.

M A R T I N E L L I , relatore sul disegno di legge n. 1834. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, che il disegno di legge n. 1834 si propone di convertire in legge, ha uno scopo semplice e chiaro: aumentare il fondo di rotazione per la ricerca applicata, costituito presso l'Istituto mobiliare italiano, da 100 a 150 miliardi di lire. Questo fondo è stato istituito nel 1968 con lo scopo — è detto chiaramente nel primo articolo della legge n. 1089 — di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate.

Non si trattava allora nè si tratta adesso di uno scopo da poco. Infatti l'istituzione di tale fondo ha rappresentato un notevole sti-

molo per lo sviluppo economico del Paese. La prova è data dalle numerose domande di intervento che, in attuazione alla legge che ho ora richiamato, sono state presentate.

Ma è meglio esaminare innanzitutto di quali interventi si tratta. L'articolo 4 della legge n. 1089 dispone di tre forme di intervento: la prima consiste nella partecipazione al capitale di società di ricerca, costituite da operatori economici pubblici o privati. Questa prima forma di erogazione è indirizzata a quei progetti che rivestono interessi di carattere nazionale. La seconda forma è quella della concessione di crediti agevolati agli operatori, destinati alla esecuzione di progetti di ricerca applicata.

Questa seconda forma di erogazione — lo dice il senso della norma legislativa e ciò è soprattutto chiarito da un'interessantissima istruzione data dal CIPE — è rivolta a quei progetti il cui rischio di attuazione si valuti vicino alla normalità del rischio industriale. Tale credito agevolato è accordato al saggio d'interesse del 3 per cento e per una durata che va da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni.

Vi è poi una terza forma di aiuto rappresentata dall'intervento diretto, in misura — dice la legge — non superiore al 70 per cento, nella spesa di attuazione di progetti di ricerca, attuazione disciplinata da convenzioni o contratti che prevedono il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca. Infatti il successo della ricerca costituisce anche un successo per la parte finanziaria, perchè l'intervento, in questo caso, può perfino essere rimborsato *in toto*; in caso contrario è evidente che quanto è stato dato come concorso viene assorbito, in tutto o in parte, dalla perdita conseguita dalla ricerca; l'IMI, però, che è l'organo che agisce per conto dello Stato, in questo caso acquisisce studi e risultati.

Questa terza forma di erogazione è prevalentemente utilizzata per ricerche che, avendo carattere particolare di originalità ed elevato interesse di prospettive produttive, presentano anche un alto coefficiente di rischio.

La legge istitutiva del fondo ha stabilito anche che una quota parte dello stesso debba essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese, anche

consorziali — dice il disegno di legge — ed era il CIPE che avrebbe dovuto determinare tale quota. Nel luglio dello scorso anno essa venne stabilita nella misura del 15 per cento. Pertanto, atteso che il fondo era allora costituito da una dotazione di 100 miliardi di lire, la quota fu stabilita in 15 miliardi. Si confermò anche, nell'istruzione del CIPE, che piccole e medie industrie erano da considerare quelle che rientravano nei criteri della legge del 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni.

Fatta questa premessa possiamo acquisire un'ulteriore conoscenza della materia che riguarda il disegno di legge e chiederci: quante richieste sono affluite all'IMI? Come sono distribuite per aree geografiche? Quante di esse sono state accolte e quante sono ancora in esame?

Debbo dire che i dati che mi sono stati forniti risalgono al 30 giugno di quest'anno e, quindi, sono di attualità evidente. Ebbene, alla fine di giugno avevano inoltrato domanda all'IMI per usufruire delle provvidenze disposte dalla legge n. 1089 ben 166 aziende. Tali aziende avevano presentato 427 progetti di ricerca applicata; l'insieme della spesa prevista per l'esecuzione dei progetti era stimata in 362 miliardi e 500 milioni di lire.

Mi sembra opportuno, in relazione ai quesiti posti, procedere nell'analisi: essa ci permetterà di giungere a talune considerazioni, a mio modesto avviso, interessanti. Delle aziende, 36 erano pubbliche e 130 private. Le pubbliche erano presenti per il 21,6 per cento e avevano presentato 114 progetti (il 26,6 per cento), e questi progetti prevedevano una spesa di 107 miliardi, ossia il 29,4 per cento di tutta la spesa.

La media di spesa per ogni progetto era di 939 milioni di lire. Le aziende private che erano 130, pari al 78,4 per cento delle aziende, avevano presentato 313 progetti, pari al 73,4 per cento dei progetti, che comportavano una previsione di spesa di 255 miliardi, pari a 70,6 per cento delle spese previste. La media per ogni progetto era di 816 milioni di lire.

Ma di queste aziende, prescindendo dalla divisione in pubbliche e private, quante erano le grandi e quante le medie e le piccole,

dato che quando si discusse il disegno di legge, che poi divenne la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, si parlò molto sulla necessità di essere vicini anche alle medie e piccole industrie? Le grandi industrie erano 78, apparentemente neanche la metà, perchè le piccole e medie erano 88; ma le grandi avevano presentato 282 progetti, il 66 per cento, comportanti una spesa di 316 miliardi e 700 milioni, l'87,4 per cento della spesa. La media di ogni progetto era di 1.123 milioni. Le medie e piccole, naturalmente, anche per il fatto che in generale dispongono meno di laboratori, anche se si avvalgono delle stazioni dell'industria che sono sotto il controllo e lo stimolo del Ministro dell'industria, avevano presentato 145 progetti, cioè il 34 per cento dei progetti, che comportavano una spesa di 45 miliardi e 800 milioni, pari al 12,6 per cento di tutta la previsione di spesa. Mentre la media dei progetti delle grandi aziende comportava 1.123 milioni di spesa per ogni progetto, la media dei progetti delle piccole e medie industrie comportava una spesa di 316 milioni di lire.

Vediamo l'ultima classifica: la distribuzione geografica, cioè quante delle aziende e delle domande sono pervenute all'IMI dal Nord e quante dal Centro e dal Sud. E qui non oso dire che i dati sono deludenti: dico che sono meritevoli di riflessione. Su 166 aziende 141 appartengono al Nord (l'85 per cento) solo 25 al Sud. Ma i progetti presentati dalle aziende che appartengono al Nord sono 382, cioè l'89 per cento, e la spesa che questi progetti comportano è di 335 miliardi e 400 milioni, vale a dire il 92,6 per cento del totale. Dunque le industrie appartenenti al Centro e al Sud sono presenti per il 15 per cento come numero, con 45 progetti, ciò che significa l'11 per cento scarso dei progetti, e con una richiesta di finanziamento di 27 miliardi e 100 milioni, pari al 7,4 per cento.

L'interesse di queste un po' noiose indicazioni, che ho ricavato da dati che mi sono stati con molta larghezza forniti dal Ministero del bilancio, mi sembra evidente: la loro esposizione ci permette di giungere a indicazioni di notevole interesse. Innanzitutto questi dati dimostrano la presenza delle

aziende private che, contrariamente a quello che taluno dice, è predominante. In secondo luogo ci dicono che le aziende piccole e medie sono presenti con un terzo dei progetti, ma assai meno come valore di spesa dei progetti stessi. E infine ci dicono che le aziende del Sud sono presenti soltanto con l'11 per cento dei progetti e per poco più del 7 per cento della spesa globale.

Qual è il tipo di aiuto invocato in tutte queste domande? Per 231 progetti, che comportano 152 miliardi di spesa, si richiede credito agevolato, vale a dire credito al 3 per cento. Si tratta di quei progetti che sono considerati con rischio di ricerca non molto superiore al rischio normale di industria e per i quali si prevede anche un rapido trasferimento dei risultati nella produzione.

Invece 166 progetti, cioè il 39 per cento degli stessi, che comportano una spesa di 184 miliardi e 700 milioni, vale a dire il 51 per cento della spesa per i progetti, hanno richiesto un intervento nella spesa. Si tratta cioè di quei progetti nei quali il rischio di progettazione è molto elevato.

Soltanto per 30 progetti, vale a dire il 7 per cento, si è richiesta la forma mista di partecipazione.

Di tutte queste domande, a distanza di 32 mesi dalla pubblicazione della legge, quante sono quelle giunte alla concreta stipulazione degli accordi? E cioè quanti sono i progetti operanti? Sono operanti 69 progetti assistiti da credito agevolato: costo 56 miliardi e 800 milioni, intervento 32 miliardi e 500 milioni, media di intervento per progetto 471 milioni. Sono poi operanti anche 23 progetti assistiti da interventi nella spesa: costo 10 miliardi e 100 milioni, intervento per 7,2 miliardi (si noti l'incidenza dell'intervento), media d'intervento per progetto 313 milioni. Sono anche operanti 9 progetti misti, con partecipazione IMI: costo 23 miliardi e 700 milioni, intervento 9 miliardi e 400 milioni, media d'intervento per progetto 1.044 milioni. In totale sono operanti 101 progetti che richiedono interventi per 48 miliardi e 200 milioni. Questa è la situazione a distanza di 32 mesi dalla pubblicazione della legge; e l'ho ricordata perchè giudico il risultato buono, tenuto conto delle enormi difficoltà che si sono

dovute superare per l'avvio della legge (chi prenda conoscenza degli approfondimenti dei concetti legislativi che il CIPE ha dovuto realizzare s'accorge che le difficoltà erano veramente grandi e che noi legislatori in questa materia tecnica facilmente, con una frase, crediamo di aver risolto problemi che poi all'atto concreto dell'intervento dello Stato si rivelano molto meno facili di quello che abbiamo creduto). Dunque, buono il risultato, tenuto conto delle enormi difficoltà che si sono dovute superare per l'avvio della legge e tenuto conto anche dell'altra difficoltà particolare, di scegliere progetti che apparissero, come dice la legge, particolarmente significativi o per il loro interesse pubblico o per la capacità d'incentivazione di importanti settori a tecnologia avanzata o per l'intrinseco valore tecnico-scientifico.

Chiedo ai colleghi di immaginare questi 427 progetti riguardanti tecnica applicata, diffusi in molti settori economici, e lo sforzo di scegliere, attraverso le carte, quelli che erano concretamente significativi per l'interesse pubblico e non soltanto nelle intenzioni dei progettisti, quelli capaci di dare un'incentivazione forte ad importanti settori di avanzata tecnologia e quelli di intrinseco valore tecnico-scientifico. Si tratta di un lavoro di estremo interesse ma anche molto difficile, che a mio giudizio — come i risultati dimostrano — è stato svolto in modo encomiabile. Dunque, accanto a questi 48 miliardi 200 milioni già in essere come partecipazioni, ci sono circa 50 altri progetti (dico circa 50 perchè qualcuno rinuncia dopo aver presentato domande e aver fatto sudare gli uffici) per i quali è già stato emesso il decreto d'impegno, con un totale di interventi per circa 30 miliardi. Allora, se consideriamo i circa 50 miliardi del primo gruppo e i circa 30 del secondo gruppo, ecco che arriviamo subito alla constatazione che dei 100 miliardi messi a disposizione del fondo di rotazione per la ricerca applicata quattro quinti risultano impegnati.

Vi è ancora da tener presente che non poche richieste sono prossime alla conclusione della procedura. Mi sembra quindi manifesta l'urgenza di disporre un aumento dei mezzi a disposizione e la necessità di farlo prima

delle ferie. Da qui il ricorso al decreto-legge. Debbo dire anche che tale ricorso costituisce, in considerazione dell'immediata entrata in vigore del provvedimento, un ulteriore stimolo dato al Paese per uscire dalla stretta nella quale si trova la sua economia. Questo è stato riconosciuto anche nell'altro ramo del Parlamento, dove su questo disegno di legge gli interventi si sono limitati a proporre una forma diversa di gestione, non accolta dal Governo perchè, anche a mio giudizio, si sarebbe arrivati ad una certa confusione tra le finalità specifiche di questo fondo, che sono da tutelare rigorosamente, e le finalità più generali e ampie di azione dell'Istituto mobiliare italiano.

Poi, con gli interventi dell'altro ramo del Parlamento è stato chiesto che fosse elevata dal 15 al 30 per cento la quota destinata alle piccole e medie imprese, richiesta non accolta proprio per l'insufficienza di domande provenienti dal settore, come dimostrano le cifre che ho ricordato prima: 12,6 per cento in valore. Siccome è a disposizione il 15 per cento, chiedere il 30 per cento avrebbe significato accantonare inutilmente mezzi a danno di altri settori, che sono in pieno slancio di ricerca scientifica.

Detto questo, non mi rimane che da dire due parole sulla formulazione del decreto-legge. L'articolo 1 dispone, appunto, l'elevazione del fondo da 100 a 150 miliardi di lire; l'articolo 2 dispone che i mezzi vengano procurati con l'emissione di certificati di credito. Sappiamo che questa è una leva alla quale il Governo deve ricorrere per non pochi interventi. Oso dire però che, in questo caso, è veramente giustificato nel senso più intrinseco possibile il ricorso al credito, perchè si tratta veramente di una semina-gione di iniziative che daranno un'utilità economica, ritengo, accentuata, e che permetteranno, attraverso lo sviluppo del reddito, di restituire quel mutuo che si chiede, oggi, al mercato. Si dispone quindi che i mezzi vengano procurati con emissione di certificati di credito, osservando le norme stabilite in precedenza per operazioni analoghe e, dunque, autorizzando anche l'emissione frazionata nel corrente esercizio e nel 1972 di tali buoni. È evidente la necessità del fraziona-

mento: il Governo raccoglie il risparmio mano a mano che le possibilità si presentano. Questi certificati di credito sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal periodo di erogazione del loro ricavato e godono delle garanzie, dei privilegi e dei benefici di cui godono i titoli del debito pubblico.

Devo poi dire che l'articolo 2 dispone, per la copertura, il ricorso, con riduzione dello stanziamento, al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente. Si tratta di una procedura del tutto regolare.

L'articolo 3 stabilisce la decorrenza del provvedimento e le consuete formalità.

Concludo rapidamente dicendo che si tratta di un buon provvedimento, ben congegnato, che accresce l'utilità di un altro provvedimento, la legge n. 1089, che ha rappresentato una novità positiva nel nostro ordinamento e che ha avvantaggiato il Paese. Per queste considerazioni mi onoro chiedere al Senato di approvare il disegno di legge numero 1834 che ho illustrato. Grazie, onorevole Presidente. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Ferri, relatore sul disegno di legge n. 1835, a riferire oralmente.

F E R R I , relatore sul disegno di legge n. 1835. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole per la conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al disegno di legge n. 1835 oggi al nostro esame. Tale disegno di legge prende atto dell'attuale fase congiunturale che richiede un pronto e valido intervento, specie per la piccola e media impresa, per favorire nuovi investimenti atti a mantenere e ad accrescere il livello di occupazione.

Gli interventi che con il disegno di legge in esame si prevedono si riassumono brevemente. Con gli articoli da uno a cinque si aumenta dell'importo di 50 miliardi il fondo di dotazione del Mediocredito cen-

trale. Con l'articolo 6 si provvede alla integrazione, con un nuovo limite di impegno quindicennale di lire tre miliardi, degli stanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni per la concessione di contributi negli interessi su finanziamenti alle piccole e medie imprese industriali.

Con l'articolo 7, al fine di non creare soluzioni di continuità in una forma di intervento che ha molto contribuito al regolamento dell'apparato mercantile, alle esigenze del mercato e alla riduzione del costo di distribuzione, si integrano di 500 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 gli attuali limiti di impegno decennali destinati al contributo negli interessi su finanziamenti alle imprese commerciali, effettuati ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016.

Con l'articolo 8 viene aumentato dell'importo di tre miliardi di lire il fondo costituito presso la cassa artigiana, ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito.

Con l'articolo 9 vengono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire un miliardo per l'anno finanziario 1971 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972, allo scopo di consentire la concessione di contributi agli interessi ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni sui finanziamenti destinati ai lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione di navi mercantili, idonee alla navigazione marittima, nonché all'acquisto all'estero di navi mercantili secondo le modalità previste dalla precitata legge n. 1.

Con l'articolo 10 viene incrementato il fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, con la spesa di lire 2.100 milioni da destinare alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla predetta legge (costruzione di nautanti, acquisto di motori, di reti e di altre attrezzature, realizzazione di impianti a terra, eccetera).

Con l'articolo 11 si indicano i mezzi di copertura.

Nel sottoporre alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, il decreto-legge di cui ho riassunto brevemente il contenuto e nell'apprezzarne la portata e le positive conseguenze che ne potranno derivare per una indispensabile ripresa degli investimenti, sia pure nei limiti imposti da un decreto congiunturale, mi corre l'obbligo di richiamare la attenzione del Governo sulla necessità di non procedere, come spesso avviene, ad affrontare esigenze strutturali della situazione con strumenti di intervento congiunturale, bensì applicando con coerenza e tempestività gli strumenti di una politica di piano. Grazie. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Ricci, relatore sui disegni di legge nn. 1836 e 1837, a riferire oralmente.

R I C C I , relatore sui disegni di legge nn. 1836 e 1837. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, di cui si chiede la conversione in legge con il disegno di legge n. 1836, riflette provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali. Il provvedimento è ispirato, come gli altri che esaminiamo questa mattina, dalla necessità di rilanciare ed incoraggiare gli investimenti privati al fine di evitare ulteriori deterioramenti dell'attuale situazione della occupazione e della produzione, caratterizzata da un notevole ristagno e che richiede pertanto interventi straordinari diretti in modo particolare ad equilibrare i costi ed i ricavi delle imprese, soprattutto di quelle che, avendo modesta struttura economica e tecnica, si trovano in difficoltà maggiori rispetto alle altre.

Il provvedimento prevede la concessione di uno sgravio generalizzato in tutto il territorio nazionale nella misura del 5 per cento dei contributi da corrispondere all'INPS da parte delle imprese artigiane e di quelle industriali che non occupino più di 300 dipendenti. Al fine di far beneficiare dello sgravio

anche le aziende industriali che superano il numero di 300 dipendenti, il provvedimento prevede l'estensione della provvidenza anche alle imprese che alla data del 1° giugno 1971 occupavano non oltre 500 dipendenti. La scelta di tale data è stata resa necessaria per evitare possibili abusi. Tuttavia per le aziende che, alla data del 1° giugno 1971, occupavano più di 300 dipendenti lo sgravio viene calcolato sempre su una massa salariale corrispondente alla media di 300 dipendenti. Sono escluse dallo sgravio contributivo le imprese di trasporto e quelle dell'edilizia per le quali, con separate iniziative, sono state disposte altre provvidenze.

L'articolo 2 del provvedimento dispone espressamente che lo sgravio si cumula con quello stabilito dal decreto 5 luglio 1971, n. 429, di cui parlerò di qui a poco, a favore delle imprese industriali ed artigiane del Mezzogiorno. Pertanto per il periodo di un anno — questo va opportunamente sottolineato perchè nel quadro delle varie provvidenze a fasce probabilmente non tutti avvertono il risultato finale dello sgravio — a partire dal 1° gennaio 1971, per il personale occupato nel Mezzogiorno le aziende beneficiano di uno sgravio complessivo del 35 per cento della retribuzione che corrisponde pressappoco alla percentuale dei contributi che le aziende sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Quindi l'impegno finanziario portato dal disegno di legge n. 1836 è di notevole importanza. La misura consente di mettere a disposizione delle imprese l'ammontare di 225 miliardi di lire, cifra che è stata ampiamente riesaminata dagli uffici statistici attuariali e che risulta ragionevolmente approssimata all'effettiva esigenza dell'operazione. Questa somma contribuirà certamente a migliorare l'equilibrio interno delle imprese; il che dovrebbe favorire le condizioni economiche e psicologiche indispensabili per le assunzioni di nuove iniziative e l'aumento degli investimenti. Il decreto, a tutela dell'equilibrio delle gestioni dell'INPS, potendo verificarsi che in sede di consuntivo le previsioni non siano rispettate, prevede il versamento a conguaglio di un'ulteriore somma qualora l'ammontare degli introiti contributivi risulti

maggiore di quello indicato, oppure il recupero da parte dello Stato dell'eccedenza non utilizzata se l'ammontare dei minori introiti risulterà superiore alla somma stanziata. In tal modo l'equilibrio delle gestioni previdenziali è opportunamente assicurato.

La Camera dei deputati si è preoccupata di provvedere anche al problema della crisi del settore tessile ed ha apportato al testo del decreto, rispetto agli altri settori produttivi, una particolare e differenziata agevolazione, ossia ha concesso lo sgravio contributivo di cui al presente decreto-legge alle aziende del settore tessile indipendentemente dal numero degli addetti. Ecco perchè la previsione originaria di 221 miliardi dell'importo dello sgravio è salita a 225 miliardi. Questo è il contenuto del disegno di legge n. 1836.

Il disegno di legge n. 1837 riguarda ulteriori agevolazioni fiscali di oneri sociali a favore delle imprese industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno. Come è noto, con la legge n. 1089 del 1968 a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, furono previste due forme di sgravio, di cui uno generalizzato per i lavoratori assunti anteriormente al 30 settembre 1968. L'ammontare di questo sgravio era del 10 per cento calcolato sulle retribuzioni. Sarà opportuno chiarire questo aspetto del problema perchè vi sono delle confusioni al riguardo. Da parte di taluni si ritiene che le percentuali siano calcolate sull'ammontare dei contributi, il che è assolutamente inesatto. Dall'ammontare dei contributi viene detratto ciò che è rappresentato dalla percentuale applicata sulle retribuzioni che vengono corrisposte ai dipendenti; tale percentuale è del 10 per cento per il personale assunto anteriormente al 30 settembre 1968. La seconda forma è costituita da sgravio aggiuntivo, per il personale assunto tra il 1° ottobre 1968 e il 31 dicembre 1970, nella misura di un ulteriore 10 per cento da applicare solamente sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti eccedenti nel numero quelli in forza presso l'azienda alla data del 30 settembre 1968. Queste due agevolazioni, cioè lo sgravio generalizzato del 10 per cento (che era per l'8,50 per cento a favore del datore di lavoro

e per l'1,50 per cento a favore del lavoratore) e il successivo sgravio aggiuntivo avevano scadenza al 31 dicembre 1972. Con il disegno di legge di conversione si estende la validità di questi due sgravi al 31 dicembre 1980 e inoltre si prevede un ulteriore sgravio del 10 per cento. Cioè il secondo sgravio, quello aggiuntivo, viene portato dal 10 al 20 per cento per il personale assunto dopo il 1° gennaio 1971. Sommando il totale degli sgravi abbiamo che dal 1° gennaio 1971 le piccole e medie aziende operanti nel Mezzogiorno di fatto godono di una riduzione del 30 per cento più un 5 per cento, quindi del 35 per cento per un anno.

Trattasi quindi di un impegno di notevole portata che mette a disposizione delle aziende una massa di disponibilità finanziarie rispettabile. Al riguardo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, non sarà inopportuno che vi riferisca i dati relativi al 1968, al 1969 e al 1970. Si tratta di dati consuntivi, quindi già accertati. Per il 1968 lo sgravio generale è stato di 4 miliardi e 401 milioni. Non vi è stato sgravio aggiuntivo, ovviamente, a causa della data da cui decorreva la legge. Vi è stato un apporto dello Stato di 27 miliardi e 600 milioni. Nel 1969 si è avuto un primo sgravio, quello generale, di 74 miliardi e 754 milioni e uno sgravio aggiuntivo, quello del 10 per cento per le eccedenze per i nuovi assunti dopo il 30 settembre 1968, di 4 miliardi e 32 milioni, per un totale di 78 miliardi e 786 milioni, con un apporto dello Stato di 86 miliardi e 600 milioni. Per il 1970 si è avuto per la prima voce uno sgravio di 115 miliardi e 396 milioni e per la seconda voce, cioè lo sgravio aggiuntivo, una somma di 15 miliardi e 41 milioni; in totale 130 miliardi e 437 milioni con un apporto dello Stato di 100 miliardi e 700 milioni.

Pertanto la situazione al 31 dicembre 1970 è risultata sostanzialmente pareggiata. Per il 1971, onorevole Presidente, si prevede che lo sgravio sia rappresentato da 149 miliardi, dei quali 116 per i due sgravi di cui alla legge n. 1089 e 18 per il decreto-legge di conversione attuale. Per il 1972 si prevede uno sgravio complessivo di 189 miliardi e 3 milioni, di cui 134 miliardi per la legge n. 1089 e 36 miliardi per la legge attuale. Quindi avremo

uno sgravio totale di 338 miliardi e 300 milioni, nei cui confronti l'apporto dello Stato è previsto in 305 miliardi e 500 milioni. Si avrebbe pertanto un *deficit* complessivo di 32 miliardi e 700 milioni nelle previsioni, che si riduce poi a 31 miliardi e 400 milioni, considerato che al 31 dicembre 1970 tra l'apporto dello Stato e le somme sgravate vi era una differenza attiva di 1 miliardo e 300 milioni.

Come ho già detto, siccome è prevista nel disegno di legge la copertura a conguaglio, praticamente per questo problema non esistono difficoltà.

M A S C I A L E . In apparenza!

R I C C I , *relatore sui disegni di legge nn. 1836 e 1837.* Intendo ripetere, onorevoli colleghi, che si tratta di una manovra finanziaria, di una manovra di intervento che è stata, tra l'altro, accolta con estremo favore dalle imprese interessate; anche perchè è lo strumento più rapido attraverso il quale è possibile alle imprese liberarsi di una parte dei costi e quindi riequilibrare la situazione economica in cui sono venute a trovarsi.

Era sorto il problema del possibile ricorso a licenziamenti e successive riassunzioni di personale per poter beneficiare di sgravi maggiori; la Camera ha provveduto ad eliminare questo pericolo, modificando il sistema, nel convertire in legge il decreto-legge, prevedendo che per il personale assunto dopo il 30 settembre 1968, e dopo il 31 dicembre 1970, per le provvidenze che entrano in vigore dal 1° gennaio 1971, il calcolo si fa sottraendo gli operai licenziati dagli operai nuovi assunti e quindi applicando il nuovo beneficio esclusivamente al numero di operai che da questa operazione risulti eccedente rispetto a quello della data di partenza.

M A S C I A L E . Operazione difficile!

R I C C I , *relatore sui disegni di legge nn. 1836 e 1837.* No, non è assolutamente un'operazione difficile, caro senatore Masciale: lei deve sapere che quando l'imprenditore deve risparmiare qualche cosa aguzza l'ingegno e l'intelligenza in maniera molto maggiore rispetto a quando tenta di sfuggire agli oneri che gli sono addossati.

Per questi motivi, per la finalità che i provvedimenti si propongono, per la importanza che essi assumono ai fini di una rapida ripresa della occupazione o, per lo meno, per la speranza che suscitano di una possibilità di ulteriore occupazione nel Mezzogiorno, il cui problema è stato ampiamente trattato recentemente in occasione dell'approvazione della legge per gli interventi della Cassa fino al 1980, propongo all'Assemblea l'approvazione dei due provvedimenti senza modifiche. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Rossi Doria, relatore sul disegno di legge n. 1838, a riferire oralmente.

R O S S I D O R I A , *relatore sul disegno di legge n. 1838.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1838 per la conversione in legge con modifiche del decreto-legge 5 luglio 1971, concernente gli interventi in favore dell'agricoltura, ha una storia complicata, sulla quale bisogna innanzitutto intrattenersi.

Come è noto si era venuto a creare per i finanziamenti per l'agricoltura quello che il relatore Mengozzi alla Camera ha chiamato un « vuoto finanziario ». Negli ultimi mesi del 1970 e nel 1971 si è venuto a creare, infatti, uno stato di incertezza e di disagio, non solo per la fine del piano verde secondo, ma per la mancata sottoscrizione per il 1970 dei certificati di credito, ossia delle cartelle fondiaria della cassa per le opere pubbliche, con le quali anche l'ultimo anno doveva essere finanziato.

Si era così determinata una vera e propria situazione di vuoto finanziario che indubbiamente ha creato tra gli agricoltori colpiti da difficoltà obiettive uno stato di allarme. Sebbene una tale valutazione non sia facile certamente questa situazione dell'agricoltura ha contribuito non poco a quella depressione della congiuntura, per riparare la quale i provvedimenti che stiamo discutendo sono stati presentati.

Negli ultimi tre mesi vi è stato da parte del Ministero del tesoro uno sforzo per accelerare la sottoscrizione delle cartelle fondiaria per il finanziamento dell'ultima *tranche* del piano verde per il 1970, e l'opera-

zione si è conclusa recentemente, come il Ministro dell'agricoltura ha annunciato ufficialmente alla Camera insieme con il Ministro del tesoro.

In questo stesso periodo si è anche cominciato a pensare come si sarebbero potuti finanziare gli interventi del 1971 con una soluzione provvisoria, dato che non esistevano nè le condizioni finanziarie nè le condizioni politiche per rilanciare un terzo piano verde a carattere quinquennale. La soluzione provvisoria si imponeva soprattutto per il fatto che l'avvio dell'ordinamento regionale richiederà una profonda modificazione delle leggi di intervento in agricoltura.

È stata così presentata una serie di disegni di legge di iniziativa parlamentare sia nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento. D'altra parte, alla fine della primavera (adesso non ricordo se sia stato nel maggio o quando) il Governo ha deciso di presentare alla Camera un suo disegno di legge per il finanziamento dell'agricoltura sulla traccia del piano verde secondo.

Questo disegno di legge si riferiva appunto ad un solo anno, il 1971, e avrebbe dovuto coprire integralmente ogni aspetto del pubblico intervento in agricoltura, ma comportava una procedura lenta, nel momento in cui l'impostazione dei decreti, dei quali stiamo ragionando, era basata per gli altri settori su di un'azione congiunturale energica, quale è quella dei decreti a carattere congiunturale.

Si decise allora di stralciare dal provvedimento la parte capace di conseguire i più diretti effetti anticongiunturali. È nato così il decreto-legge del 5 luglio 1971, che si sarebbe dovuto convertire in legge insieme agli altri. Senonchè si è dovuto subito constatare che si sarebbe così conservata una situazione di vuoto finanziario dato che, in quella maniera, si sarebbero immessi e resi esecutivi solo stanziamenti per circa 55 miliardi, mentre il fabbisogno era molto più largo e riguardava lo scoperto non soltanto degli articoli del piano verde inclusi nel decreto, ma anche di tutti gli altri settori nei quali altrettanto vive erano le attese.

Per decisione del Governo si è arrivati, alla fine, a modificare il decreto alla Camera. La modifica si è sviluppata su due linee: da una parte si è inserito nel decreto tutto il provvedimento preparato come normale disegno di legge, e si sono inserite in esso una serie di disposizioni secondarie, delle quali dirò, venute nel frattempo a maturazione; e, dall'altra, approfittando della presentazione del decreto, sono stati inclusi in esso, come pure dirò, alcuni articoli aggiuntivi riguardanti materie che non sono di natura finanziaria o lo sono molto indirettamente.

Questa è la vicenda del disegno di legge al nostro esame. Chi ne esamina pertanto l'articolato quasi non ci si raccapezza. I primi due articoli, infatti, sono modificati rispetto al decreto originario pur conservando la loro originaria struttura di articoli finanziari. Al secondo sono stati aggiunti tredici commi (che hanno portata di distinti articoli) relativi al finanziamento, ma considerati come emendamenti dell'articolo 2. (Essi prendono, quindi, il nome di 2-bis, 2-ter e così via, sino al 14, con lo strano aggettivo numerale che gli si addice).

Nei successivi tre articoli del decreto sono state anche apportate modifiche. Ed infine ad essi sono stati aggiunti gli articoli di materia non strettamente finanziaria. Direi quindi che non è certamente questo un decreto, per chi non sappia queste vicende, molto chiaro; esso è, viceversa, chiarissimo se le si tengono presenti. Nell'esporre, quindi, il suo contenuto bisogna andar con ordine, cominciando con il considerare i tre articoli aggiunti, che non riguardano materie finanziarie.

Come sapete, nel mese scorso sono state poste all'ordine del giorno dell'Aula del Senato tre proposte di legge dopo averle unificate: quella del senatore Scardaccione, quella del senatore Cipolla ed altri e quella del senatore Vignola ed altri. Questi tre disegni di legge, unificati dalla Commissione in un solo testo, intendevano venire incontro agli indubbi inconvenienti, cui avrebbe dato luogo l'applicazione della legge sugli affitti dell'11 febbraio 1971, specialmente nei confronti di piccoli e piccolissimi

proprietari. Con i tre ultimi articoli del decreto si recepiscono di fatto tre degli articoli di quei disegni di legge nello stesso testo proposto in Senato. Per esser precisi l'articolo 5-bis esenta dal pagamento delle imposte e sovrimeposte fondiari le piccole proprietà affittate, il cui reddito imponibile complessivo non superi le ottomila lire (cioè praticamente, supponendo in media un reddito imponibile per ettaro di 400 lire, le piccole proprietà al di sotto di 20 ettari di coltura normale o rispettivamente di 10 ettari di coltura intensiva o di 40 o 50 ettari di coltura estensiva); il secondo (il 5) affronta il problema, che si era venuto a determinare recentemente e divenuto negli ultimi mesi particolarmente acuto, delle disdette ai mezzadri, laddove i contratti venivano a trovarsi, in un certo senso, fuori legge, perchè resi illegittimi dalla legge del 1967 sulla mezzadria; il terzo, infine, considera una categoria particolare di proprietari fondiari con beni affittati, e precisamente gli emigrati. Questi, costretti ad affittare i loro terreni a causa dell'emigrazione, si verrebbero a trovare nella condizione di non poter tornare a coltivarli, qualora si applicasse l'articolo 12 della legge dell'11 febbraio (che consente, qualora vengano eseguiti dei miglioramenti, di prolungare la durata dell'affitto). L'articolo 5-ter del decreto stabilisce, quindi, che l'affittuario non possa avvalersi di quella disposizione quando il proprietario sia un coltivatore diretto emigrato, il quale, rientrando nel suo paese, potrà così riavere il proprio terreno disdettando l'affittuario. Considerata la situazione di precarietà in cui si trova in gran parte la nostra emigrazione la norma della legge del febbraio avrebbe potuto dar luogo indubbiamente a notevoli inconvenienti e la norma del decreto appare quanto mai opportuna.

Questi sono, quindi, i tre articoli aggiuntivi di natura non finanziaria per varare i quali si è colta l'occasione di questo decreto trattandosi di fronteggiare situazioni sociali acute, per le quali erano già pronti i provvedimenti di legge ordinaria.

Nei loro riguardi c'è da osservare che su questi punti quasi unanime era il consenso,

e che la loro pronta approvazione lascia aperta la possibilità di considerare gli altri problemi, che indubbiamente la legge sugli affitti ha determinato ed altri disegni di legge, come quello sulla conversione della mezzadria, comportano, con la tranquillità necessaria in cose di questo genere. Sono queste le ragioni per le quali ritengo che sia stato senz'altro opportuno avvalersi della occasione eccezionale del decreto; abbiamo così reso più tranquilla la situazione con misure sulle quali l'accordo era generale.

E veniamo alla parte finanziaria del disegno di legge. Il decreto, come ho detto, avrebbe voluto finanziare inizialmente soltanto sei articoli del piano verde. Adesso viceversa li rifinanzia tutti per un importo complessivo di oltre 160 miliardi, cui si aggiungono i finanziamenti occorrenti a fronteggiare gli spiantamenti e le conversioni di alcune colture frutticole; ad avviare finalmente in secondo luogo una politica di cui unanimemente è sentito il bisogno, quella, cioè, della promozione delle vendite e dell'educazione alimentare, sul modello di quanto gli altri Paesi già stanno facendo; a dare in terzo luogo un avvio ai piani zionali e alla politica delle strutture. Con questi finanziamenti straordinari il provvedimento di legge comporta un ammontare complessivo di finanziamenti in favore dell'agricoltura di 190 miliardi, ottenuti naturalmente anche questa volta mediante il ricorso al mercato finanziario. L'articolo 3 dice che « all'onere recato da tutti questi articoli finanziari si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito ». Stando così le cose, non resta in proposito che raccomandare esplicitamente che non si verifichi, per gli stanziamenti che oggi deliberiamo, quel ritardo nell'emissione effettiva delle cartelle, che è stata una caratteristica dell'ultimo anno, perchè altrimenti ci verremmo a trovare nella stessa condizione di finanziamen-

ti previsti sulla carta ma non tradotti in realtà e in tal caso si ripeterebbe quella crisi congiunturale degli investimenti in agricoltura che abbiamo il dovere di evitare.

Gli articoli aggiunti, fino al 14, sono così composti: i tre, di cui ho parlato (ristrutturazione del settore frutticolo, campagna promozionale, piani zonali), comportano un onere finanziario, mentre gli altri sono solo normativi. Era, tuttavia, urgente introdurre anche questi ultimi perchè essi prevedono le modalità per la scelta degli impianti finanziati dal FEOGA, i criteri di applicazione di questo, alcune regolazioni finanziarie, una eliminazione dei diritti da aerodromo per il trasporto degli ortofrutticoli negli aeroporti e così via. È stata poi inclusa un'attività, in passato finanziata dal bilancio ordinario dello Stato, la quale aveva subito un arresto per mancanza di una nuova delibera e del relativo rifinanziamento, l'attività dell'IRVAM (Istituto per le ricerche di mercato). È stata anche inclusa, senza ricorrere a speciali finanziamenti, la proposta Zugno per le case ai coltivatori diretti e per l'irrigazione e, d'altra parte, è stata resa più impegnativa e larga la normativa, per cui, negli stanziamenti specie se relativi alle attrezzature e all'avviamento degli impianti di vendita collettiva, sia data la precedenza alle organizzazioni di carattere cooperativo.

Come abbiamo visto, la somma complessiva stanziata è all'incirca pari a quella dell'ultimo anno del piano verde precedente; senonchè c'è da osservare che modificato risulta il rapporto tra le assegnazioni per i singoli articoli. In breve sono stati notevolmente aumentati gli stanziamenti per gli articoli più direttamente stimolanti degli investimenti (l'articolo 11 per il credito agevolato, il 16 per le strutture aziendali, il 17 per la viabilità e per gli approvvigionamenti idrici, il 19 per l'elettrificazione, il 35 per i fondi speciali del FEOGA, che riguardano una serie di impianti, molti dei quali già progettati e avviati, tuttora privi di finanziamento).

Una sensibile diminuzione si constata, invece, anzitutto, per il settore della meccanizzazione. È noto, infatti, che molte azien-

de sono sovraccariche di macchine, e che, d'altra parte, nella prospettiva delle ristrutturazioni aziendali, gran parte della meccanizzazione dovrà essere ripensata. Più in generale, può dirsi che — come sempre avviene — volendo ampliare una parte, si è stati costretti a diminuire l'altra. Abbiamo così una decurtazione di stanziamenti per la difesa fitosanitaria (e questo è un errore), per il settore dell'assistenza tecnica (ed anche questo è un errore, anche se questo taglio può essere compensato dai fondi messi a disposizione per i piani zonali) nonchè nel settore delle foreste e dell'economia montana, giustificata tuttavia in questo caso dai finanziamenti accordati in altra sede a questo settore. Una riduzione infine — e di cospicua dimensione — si ha per gli stanziamenti a favore delle opere di bonifica ed essa darà certamente luogo ad inconvenienti, cui si dovrà rimediare, perchè si tratta di un settore che richiede somme molto superiori a quelle stanziare.

In linea di massima il giudizio che si deve dare su questa nuova ripartizione dei fondi all'interno dello stanziamento complessivo è nettamente positivo; essa ha carattere esplicitamente anticongiunturale ed appare notevolmente migliore di quella del piano verde precedente.

Naturalmente il provvedimento in esame presenta gli stessi difetti tradizionali del piano verde, che ricalca, ragion per cui le critiche fatte più volte al piano verde — soprattutto l'accusa di essere un piano senza piano, per così dire, perchè riguardante una serie di interventi tra loro non coordinati — valgono anche per questo disegno di legge. Un'altra critica rivolta al piano verde vale anche per questo provvedimento che presuppone un meccanismo spontaneo, come se potesse funzionare la « mano invisibile » di Adamo Smith in agricoltura. È questo un errore, occorrendo sempre più pianificare gli interventi. C'è, tuttavia, da dire che un provvedimento transitorio come questo non avrebbe potuto costituire l'occasione per una correzione di questo genere. Concludendo bisogna, quindi, dire che questo disegno di legge, nei confronti dei precedenti, è notevolmente migliore, colma il vuoto finan-

ziario che si era determinato, può esercitare una funzione anticongiunturale molto esplicita, che si farà sentire anche negli altri settori dell'economia perchè la disponibilità di questi finanziamenti all'agricoltura comporterà nuovi ordinativi di macchine, di attrezzature e di impianti, eserciterà, quindi, una funzione di stimolo all'industria.

Dato, poi, che esso ha carattere di provvedimento transitorio, come tale, nella forma migliore, garantisce il rispetto dell'impegno costituzionale. Alla scadenza della sua validità potremo così osservare l'impegno del trasferimento alle regioni dei poteri e delle funzioni e il finanziamento relativo al 1972 potrà e dovrà essere concepito in funzione di un ordinamento regionale, se non pienamente funzionante, già stabilito, per cui basterà attenersi ad alcuni accorgimenti per assicurare il rodaggio del nuovo ordinamento. È questo, secondo me, un'altro assetto che dà una certa sicurezza dato che, attorno all'agricoltura, nella visione regionale si stanno attivando una serie di forze capaci di dare impulso al nuovo riordinamento.

Naturalmente esso impegna Parlamento e Governo ad essere tempestivi nell'affrontare gli enormi problemi che l'introduzione dell'ordinamento regionale nel settore dell'agricoltura comporta, così che rapidamente si possano chiarire le idee e si possa arrivare ai provvedimenti necessari per il trasferimento dei poteri e per l'impostazione tempestiva ed adeguata degli stanziamenti e dei finanziamenti per l'agricoltura per il 1972, probabilmente in misura notevolmente superiore a quanto quest'anno abbiamo potuto fare nel nuovo quadro costituzionale, che per l'agricoltura comporta un cambiamento di carattere radicale. Grazie.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ancora una volta, nel breve volgere di tempo

inferiore ad un anno, siamo chiamati a convertire in legge provvedimenti tendenti a correggere il ciclo dell'economia.

La continua ripetizione di interventi legislativi anticongiunturali, adottati con la procedura d'urgenza, nei tre anni di questa legislatura ha assunto la caratteristica di atti normali, con i quali disperatamente si tenta di costituire strumenti, che di fatto sono sempre risultati tardivi ed inefficaci al fine di una rapida ripresa dell'economia.

La precaria situazione economica italiana, infatti, non ha carattere contingente, sicchè per la sua eliminazione basterebbero eccezionali provvedimenti provvisori, ma si concretizza in uno stato continuo di congiuntura negativa che deriva da una crisi innegabile di natura politica, sociale e psicologica.

Non si può, invero, realizzare un risolleamento dell'economia fino a quando in Italia permangono gravissimi elementi di disturbo traenti origine, da una parte, dalla sussistenza di un Governo senza una effettiva maggioranza e le cui policrome componenti si dibattono in un continuo stato di litigi, di dissensi e di compromessi e, dall'altra parte, dalla conflittualità permanente o selvaggia che, articolandosi in sempre nuove ondate di scioperi ed estrinsecandosi in fenomeni preoccupanti anche di carattere psicologico, accentua gli squilibri consistenti nel calo degli investimenti e nella incessante fuga dei capitali all'estero con conseguente riduzione della produzione, e nel vertiginoso rincaro dei prezzi con la correlativa vanificazione degli aumenti salariali realizzati nel corso del cosiddetto « autunno caldo » e successivamente.

Di fronte all'attuale situazione politica e sindacale (stagnante ed incerta la prima, tumultuosa ed esasperata la seconda), l'uso della manovra economica da parte del Governo deve essere necessariamente claudicante e l'andamento dell'economia non può che essere altalenante e senza alcun ordine.

Così si deve ricorrere al rattoppo provvisorio delle falle, all'esigenza del restauro dei fenomeni economici e non alle provvidenze idonee a dare un effettivo e largo respiro all'economia, ad una politica economica che

poggia semplicemente sulle incentivazioni, sugli sgravi fiscali e sulle agevolazioni creditizie.

Il Governo continua a battere la strada della demagogia, passa da un decretone elefantaco a singoli decreti anticongiunturali, formula inviti e fervorini per incrementare il risparmio e gli investimenti produttivi, ma non è in grado di disporre un piano organico improntato non a principi collettivistici, bensì a quelle che sono state e sono le leggi naturali che sempre hanno governato la dinamica della produzione e degli scambi in sistemi concorrenziali ed aperti.

In tal modo, con provvedimenti di carattere provvisorio che accrescono la spesa pubblica, non si scontentano l'estrema sinistra, la sinistra massimalista rappresentata dal Partito socialista italiano e le correnti sinistrorse della Democrazia cristiana, ma si crea di fatto un meccanismo che non vale ad eliminare il disagio economico e serve solo a produrre un ulteriore sbilancio nella economia.

Per il risanamento e la ripresa della nostra economia non bastano provvedimenti di carattere transitorio, ma occorre abbandonare l'aberrante ed antidemocratica tesi della irreversibilità della formula governativa di centro-sinistra e cioè di una formula *ab imis* disarticolata e disintegrata, e quella altrettanto rovinosa della conflittualità permanente, e sostituire a dette tesi principi di maggiore e ponderata saggezza, in atto obliati, che possano realizzare un confronto chiaro ed una aperta ed armonica conciliazione tra gli interessi — apparentemente opposti ma realmente convergenti — tra le categorie della produzione e del lavoro, sicchè si realizzi un impegno razionale e responsabile, che valga a restituire serenità negli opifici industriali e nelle campagne, laddove si lavora e si produce, ad eliminare la rincorsa tra prezzi e salari, ad evitare la carenza della domanda.

Causa prossima dell'attuale congiuntura è una crisi della domanda e, particolarmente, degli investimenti con conseguente immobilizzazione di impianti e diminuzione degli indici della produzione.

Il fenomeno è di maggiore evidenza e rilevanza in due settori fondamentali della no-

stra economia e cioè nell'edilizia e nell'agricoltura.

Tralasciando nel presente intervento di esaminare i problemi concernenti le costruzioni e quanto forma oggetto degli altri quattro decreti-legge anticongiunturali (di ciò si occuperanno altri parlamentari del mio Gruppo) e limitandomi a soffermarmi sulla materia relativa agli interventi per l'agricoltura, mi preme innanzitutto rilevare che il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, di cui si chiede la conversione con il disegno di legge n. 1838 nel testo ampliato dalla Camera dei deputati, più che essere sincronizzato con l'andamento congiunturale, appare uno strumento predisposto al fine di anticipare od accelerare erogazioni già previste da altre leggi come il secondo piano verde o ad approvare disegni di legge già in corso di esame come quelli riflettenti nuove norme per l'esenzione dalle imposte o sovrainposte a favore di determinati proprietari di fondi concessi in affitto e la proroga legale di contratti di tipo mezzadrile.

È certo che l'agricoltura è la cenerentola tra le attività del nostro Paese e la sua crisi sta toccando il limite di rottura e costituisce una delle fonti permanenti di tensione inflazionistica e di difficoltà economica.

Dalla relazione al Parlamento sull'attuazione del secondo piano verde fino al 31 dicembre 1969 emerge che l'espansione degli investimenti agricoli ha subito in Italia, nel 1969, un rallentamento più sensibile di quello medio dell'intero sistema economico.

L'esodo agricolo comporta un fenomeno patologico e caotico e non solo non si è arrestato, ma non tende neppure a diminuire; esso viene maggiormente alimentato dalle classi più giovani e cioè dai 14 ai 29 anni.

Centinaia di migliaia di emigrati continuano ad affluire dalle campagne e, con particolare costante rilevanza, dal Mezzogiorno, nei grandi centri industriali del Nord, con grave nocumento, sotto riflessi sia quantitativi che qualitativi, per la produzione agricola.

Il reddito *pro capite* dei lavoratori in agricoltura nell'ultimo decennio è pressochè raddoppiato, pur sussistendo sempre un rilevante divario nei rapporti dei redditi extra-

agricoli con conseguente aggravamento degli squilibri tra industria ed agricoltura e tra città e campagna.

Peraltro l'aumentato livello salariale non solo non accresce la produzione complessiva, ma la mantiene in una stagnazione sostanziale ed in alcuni settori, anzi, si verificano preoccupanti riduzioni nel campo della produttività e rilevanti carenze nelle aziende, che non possono assorbire gli attuali costi di produzione perchè superiori al limite di sopportabilità e perchè i prezzi dei prodotti si mantengono entro misure assai esigue e per nulla proporzionate all'aumentato costo della manodopera, delle materie prime e delle attrezzature.

A ciò si aggiunga che molti dei nostri prodotti agricoli, per prezzi e qualità, non possono competere con quelli di altri Paesi comunitari e di Paesi terzi e che si è dovuto persino ricorrere alla distruzione di ingenti quantitativi di frutta che non si riesce a commerciare e consumare all'interno od all'estero.

Il numero delle aziende agricole, forestali e zootecniche, con riferimento al censimento del 1961, presentava già nel 1969 una diminuzione di 680.000 unità pari al 15,8 per cento; tale fenomeno viene considerato da alcuni come un positivo processo di ristrutturazione dell'agricoltura italiana che in tal modo avvicinerrebbe la superficie media delle nostre aziende a quella notevolmente più alta degli altri Paesi della Comunità, ma da altri viene ritenuto come dato negativo perchè l'agricoltura, in Italia, per le particolari caratteristiche dei terreni e la peculiare intraprendenza dei cittadini, non trova maggiore sviluppo e non realizza maggiore produttività e redditività nelle grandi aziende, ma piuttosto nelle piccole e medie imprese.

In Italia vi è stata e vi è una cronica carenza di capitali, mentre per il migliore e razionale funzionamento delle grandi aziende occorrono proprio rilevanti capitali, che in atto vengono impiegati nell'industria e non nell'agricoltura. La crisi dell'agricoltura nel nostro Paese non è un fenomeno di carattere congiunturale, perchè le sue cause non sono temporanee e contingenti, ma vanno ricercate nel sistema.

La terra richiede investimenti continui ed afflusso di capitali e, particolarmente, di capitali privati.

Il Governo, invece, agendo sotto spinte di natura collettivistica, con leggi manifestamente ingiuste ed inique (tra le quali sono da annoverare quelle recenti relative agli affitti dei fondi rustici ed alla trasformazione di alcuni contratti agrari in enfiteusi), scoraggia l'afflusso alla terra di qualsiasi risparmio, di qualsiasi capitale privato e tende — a nostro avviso erroneamente — a sostituire il capitale pubblico a quello che l'imprenditore privato impiegava nelle attività agricole sino a ieri e cioè sino a quando esisteva un *minimum* di certezza nel diritto di proprietà, che oggi non viene più salvaguardato pur nell'ambito della sua funzione sociale, ma viene drasticamente denegato.

E così il Governo con il decreto-legge n. 432 al nostro esame è costretto ad inglobare il disegno di legge per il rifinanziamento del piano verde n. 2 relativamente al 1971, ma prescinde dal risolvere il problema generale della ristrutturazione della agricoltura italiana.

Siamo di fronte ad un provvedimento adottato in via d'urgenza, ma che arriva in ritardo, in quanto di fatto diverrà operativo soltanto nel 1972; esso peraltro non prevede interventi massicci in favore del settore agricolo, ma provvidenze assai limitate che attenuano appena le effettive esigenze dell'agricoltura, quelle esigenze cioè che richiedono investimenti continui e non parziali e che impongono la formazione di efficienti imprese agricole, la cui attuazione deve essere agevolata senza però ricorrere a leggi stoltamente ingiuste e punitive.

Una delle leggi inique è certamente la legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici, che dovrebbe avere per fine lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e l'adeguamento dei canoni di affitto ai livelli medi europei, ma che invece costituisce uno strumento di tipico connubio demagogico tra comunisti e democristiani con la sopraggiunta adesione dei socialisti alleati più degli uni che degli altri, un espediente elettorale e clientelare al fine di procacciare

i voti ed i consensi degli affittuari di alcune zone agricole, i quali — come significativamente ha avuto modo di porre in rilievo uno dei promotori della legge stessa — non ritengono bastevoli i contributi, i mutui e gli assegni, ma esigono tutt'altri provvedimenti per risolvere i problemi agricoli e della loro società.

Detta legge, solo apparentemente vuol realizzare una nuova regolamentazione organica delle affittanze agrarie, ma in effetti — così come ebbi l'onore di sottolineare nella seduta tenuta da questa Assemblea il 16 dicembre 1969 — annulla l'istituto dell'affitto, dissuade chiunque dal concedere in conduzione a terzi i propri fondi, elimina il diritto alla proprietà terriera con effetti di espropriazione e di spoliazione, sconsiglia l'impiego dei risparmi nell'acquisto e nella trasformazione di immobili rustici, contribuisce ad accrescere il fenomeno della fuga all'estero dei capitali.

Dalla sua entrata in vigore, la stipula di nuovi contratti di affitto è stata rarissima e, in molte zone, specialmente in quella della Sicilia orientale laddove si coltivano gli agrumeti, nessuna nuova affittanza agraria è stata più conclusa.

Il concedente, anzi, ha tentato di risolvere i contratti esistenti, promuovendo giudizi od accertamenti peritali sicchè la tensione nelle campagne anzichè essere attenuata si è aggravata con conseguente danno dell'agricoltura.

Spesso il fittavolo, manifestando chiaramente di essere attratto dai cosiddetti « canali consumistici » più che da obiettivi produttivi, agendo non come imprenditore ma come mercante, per nulla contribuendo al preteso sviluppo dell'agricoltura, ha preferito non continuare nella conduzione del fondo pur alle condizioni assai favorevoli assicurategli dalla legge n. 11 del 1971, ed ha optato per l'anticipata cessazione del contratto previa riscossione di lautissimo compenso compreso mediamente tra il terzo e la metà del valore venale della terra affittata; in tal modo egli ha realizzato un lucro indebito, che generalmente non destinerà a fini agrari, mentre il concedente ha dovuto subire una falciatura ingiusta, una

espoliazione di rilevante entità, senza alcuna utilità per l'agricoltura.

L'opinione pubblica ha reagito in maniera assai vibrata avverso un modo di legiferare tanto spregiudicato quanto deleterio; ed in molti centri, con particolare intensità in Sicilia, il malcontento ha dato luogo a dimostrazioni di aperto dissenso, a proteste di agricoltori e di contadini, di locatori e di affittuari, che hanno denunciato chiaramente le iniquità e le abnormità della legge 11 febbraio 1971.

Di fronte a constatazioni di fatto assai clamorose e non ignorabili si è avuta una nuova significativa convergenza tra comunisti e democristiani che con iniziativa sincronica, nella stessa data del 2 aprile 1971, per porre riparo ad alcuni gravi inconvenienti derivati dalla imposta nuova disciplina degli affitti dei fondi rustici, sono stati costretti a presentare al Senato i due disegni di legge nn. 1650 e 1655, ai quali ha fatto seguito con qualche ritardo il disegno di legge n. 1722 d'iniziativa socialista, riconoscendo così apertamente che la legge n. 11 del 1971, determinando una rilevante riduzione dei canoni di affitto ed arrecando difficoltà di reddito e di vita, produce una svalutazione dannosa socialmente ed economicamente dei risparmi che pensionati, emigranti, artigiani ed alcune categorie di commercianti ed impiegati sono soliti destinare all'acquisto di proprietà terriere.

Per la verità la *mens* creativa e direttiva si riscontra negli autori del primo dei predetti disegni di legge e cioè nella proposta di ispirazione comunista, la cui approvazione peraltro — come apertamente hanno dichiarato nell'altro ramo del Parlamento gli onorevoli Bardelli e Gramigna — viene considerata come un primo significativo successo della lotta delle categorie interessate e della battaglia che i comunisti e le altre forze di sinistra conducono in Parlamento. Il disegno di legge comunista, infatti, contiene una relazione più completa, intesa a dimostrare la preoccupazione di tutelare gli interessi dei proprietari concedenti i fondi rustici aventi redditi di limitata consistenza e si articola in norme assai dettagliate, che

dovrebbero servire ad eliminare la situazione di grave disagio in cui per effetto della legge 11 febbraio 1971 si sono venuti a trovare determinati soggetti. Per converso il disegno di legge democristiano dà l'impressione di una adesione, poiziore seppure

immediata ed alquanto superficiale, alla proposta comunista, perchè esso si limita ad una relazione assai sintetica e contenuta in poche righe nonchè ad una articolazione che di fatto assume l'iniziativa dei senatori Cipolla, Chiaromonte ed altri.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue F I L E T T I). Ma, a prescindere da qualsiasi rilievo di carattere temporale e formale, quel che conta si è che la correzione di uno dei tanti gravissimi errori emergenti dalla legge n. 11 predetta (e cioè la proposta di esenzione dalle imposte e sovrainposte afferenti al reddito dominicale a favore di determinati proprietari di fondi concessi in affitto) è stata ritenuta di assoluta urgenza, tanto da includerla per stralcio in uno dei provvedimenti anticongiunturali, e precisamente in sede di conversione del decreto-legge n. 432 del 5 luglio 1971, e da consigliare la temporanea sospensione dell'esame dei tre disegni di legge aventi per oggetto norme integrative e modifiche sull'affitto dei fondi rustici.

Trattasi, però, di un intervento di carattere marginale, con il quale si tenta di turare una delle falle più macroscopiche che caratterizzano la nuova legge sugli affitti agrari, la quale per la sua particolare iniquità, più che consigliare provvedimenti di limitata portata a favore di alcune persone e particolarmente dei piccoli proprietari concedenti i fondi rustici, esige di essere profondamente modificata e per buona parte radicalmente abrogata al fine di evitare ulteriori nocive ripercussioni sull'avvenire della nostra agricoltura e della nostra economia.

Peraltro la previsione contenuta nell'articolo 5-bis del testo della proposta di conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, desta anche perplessità di ordine costituzionale. Se è vero — come è vero — infatti, che a base della proposta è il riconoscimento dell'incongruità del canone di affitto nelle misure coattivamente

stabilite dalla legge n. 11 del 1971, appare evidente che una disparità di trattamento a favore di una determinata categoria di persone attenta al principio di cui all'articolo 3 della Costituzione, per il quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali. Parimenti ben può individuarsi anche la violazione dell'articolo 47 della Carta fondamentale, perchè il riconoscimento delle storture della legge n. 11 del febbraio 1971 e del danno che questa di fatto arreca ai piccoli e medi proprietari locatori costituisce un implicito diniego ad incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sue forme ed a favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà diretto-coltivatrice.

Ma, in effetti, nel merito, la proposta di emendare la nuova legge sugli affitti dei fondi rustici mediante una agevolazione fiscale e cioè con lo strumento della esenzione dalle imposte e sovrainposte afferenti al reddito dominicale dei terreni affittati limitatamente ai proprietari di fondi concessi in affitto che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito non superiore a lire 1.800.000 appare di portata assai esigua e superficiale. Trattasi di un modestissimo contributo, a scopo caritativo, in favore di chi subisce l'ingente danno della riduzione a misura risibile del canone locatizio ed è costretto di fatto ad essere privato od a privarsi delle sue terre, specialmente se si tiene conto che rimane fermo l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, che applica a tutti

i contratti e rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola migliorataria, le norme in materia di enfiteusi con il conseguente diritto del colono o del fittavolo di procedere ad affrancazione versando un corrispettivo macroscopicamente esiguo.

D'altra parte l'articolo 5-bis in esame non sembra bene articolato, perchè non regola il procedimento della esenzione fiscale per il caso che il fondo affittato appartenga in proprietà comune a più persone, delle quali alcune siano iscritte nei ruoli dell'imposta fondiaria e dell'imposta complementare per redditi contenuti rispettivamente nei limiti di lire 8.000 e di lire 1.800.000 ed altre vi siano iscritte per redditi superiori. Altra norma assai criticabile è, poi, quella che prevede ai fini del conseguimento dell'esenzione la presentazione di istanza ai competenti uffici delle imposte dirette, che deve essere corredata da una dichiarazione dell'affittuario dalla quale risulti la piena applicazione del titolo primo della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

All'affittuario viene riconosciuta maggiore credibilità del concedente, mentre il locatore rimane alla mercè del fittavolo che anche per capriccio potrebbe non rilasciare la prescritta dichiarazione, che peraltro per legge deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in discussione. Basterebbe, invece, evitando così uno stato di soggezione del concedente al locatario, stabilire che ai fini dell'esenzione basta produrre copia del contratto di affitto, dal quale potrà certamente emergere la sussistenza o meno dei requisiti legittimanti la concessione del beneficio fiscale. A proposito, poi, del termine stabilito per la presentazione della domanda di esenzione è veramente strano che esso sia determinato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Tale regolamentazione può apparire esatta allorché si abbia riferimento all'attuale stato di sussistenza e di reddito imponibile del locatore. Se, però, il concedente in atto superi i massimi di reddito dominicale ai fini dell'imposta fondiaria o di reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare voluti dall'ar-

ticolo 5-bis sopra citato con la conseguente inammissibilità del diritto alla esenzione fiscale, cosa avverrà allorché egli per fatti sopravvenuti negli anni successivi subirà eventualmente una riduzione dei suoi redditi e questi rientreranno nell'ambito di quelli previsti per l'esenzione? Avrà diritto all'esenzione, come sembra logico e giusto pensare? Ed entro quale termine dovrà presentare la domanda per ottenere il beneficio fiscale? Su tal punto il legislatore tace ed a noi non rimane che restare perplessi e riflettere in ordine alla superficialità e comunque all'imperfezione della previsione legislativa.

L'articolo 5-ter del disegno di legge in esame, infine, prevede il blocco delle disdette per i contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Si asserisce che il provvedimento serve ad attenuare una grave tensione che esisterebbe nelle campagne per effetto di numerose disdette che sarebbero state intimate in danno dei mezzadri; disdette che alcuni senza darne concreta dimostrazione, solo a fini demagogici ed impressionistici, vorrebbero fare ascendere a circa trentamila.

Il presupposto è insussistente e la norma proposta è strana ed aberrante. Il legislatore con la legge n. 756 citata sancì il divieto di stipula di nuovi contratti di mezzadria e comminò la nullità di eventuali contratti convenuti in violazione di tale divieto. Oggi si propone di prorogare fino a nuova disposizione tali contratti radicalmente nulli. Il principio classico, per il quale ciò che è nullo non produce alcun effetto, non ha più senso, perchè con il nuovo sistema di legiferare il contratto nullo non solo produce effetti per il tempo in cui ha avuto esecuzione, ma li genera anche per il futuro e senza alcuna durata previsionale. Le disposizioni di carattere cogente, che inibiscono la stipula di nuovi contratti di mezzadria, volute dal centro-sinistra e dall'estrema sinistra, i moventi di carattere sociale, giuridico ed economico posti a base di tale determinazione legislativa, a distanza di poco meno di sette anni, per iniziativa delle stesse parti politiche, vengono caducati, non per

ragioni di carattere anticongiunturale — così come pretestuosamente si assume — ma per motivi prettamente demagogici.

Così oggi si legifera in Italia; prima si fa e poi si disfa. Irreversibile dovrebbe essere solo il centro-sinistra, che peraltro non lo è. In materia di agricoltura, infatti e, particolarmente, in tema di contratti agrari si votano e si approvano soltanto le leggi volute, con sempre maggiore sospetta fretteolosità, dall'estrema sinistra, che è riuscita ad imporre e continua ad imporre i principi marxisti che negano il diritto alla proprietà privata ed annullano il risparmio; quei principi marxisti che si introducono quasi furtivamente anche con il pretesto della congiuntura.

L'agricoltura italiana, però, non necessita di provvedimenti contingenti o congiunturali; ha bisogno di spirito d'iniziativa, di aumento degli investimenti, del miglioramento dell'organizzazione e dell'efficienza delle aziende, di maggiore presenza nei mercati internazionali, di piena consapevolezza delle responsabilità da parte del Governo, del Parlamento e dei cittadini.

Solo così potrà essere eliminata la crisi dell'agricoltura, senza ricorrere ad espedienti di carattere collettivista, in un clima di armonia tra chi produce e chi lavora.

I decreti congiunturali a nulla valgono e non producono effetti decisivi; quello al nostro esame costituisce un ulteriore espediente di carattere provvisorio che certamente non risolverà i problemi della nostra agricoltura. Noi siamo costretti ad astenerci dal voto in ordine ad esso perchè per necessità di cose dobbiamo accettarlo per quanto concerne gli indilazionabili interventi — pur alquanto limitati — previsti per l'anno 1971 secondo le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910; mentre dobbiamo esprimere il nostro dissenso per quanto riguarda le norme di cui agli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater.

Per quel che riflette l'ultima di queste disposizioni, non comprendiamo tra l'altro perchè la proroga stabilita nel primo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, non debba applicarsi soltanto nei confronti del proprietario emigrato e

tosto rimpatriato e dell'orfano minore di età e debba invece colpire il pensionato, il piccolo risparmiatore e il piccolo proprietario e perchè in conseguenza il Parlamento debba fornire l'ulteriore prova di un deprecabile modo di legiferare non secondo criteri di carattere generale ma in base a considerazioni particolaristiche.

La legge in Italia non è uguale per tutti i cittadini! Sotto falsi pretesti, ad alcuni dà e ad altri toglie! (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Masciale. Ne ha facoltà.

M A S C I A L E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò ad esporre i motivi della nostra opposizione ai provvedimenti riguardanti la conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, concernente l'aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano, la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali e infine la conversione in legge del decreto-legge riguardante lo sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali e artigiane nel Mezzogiorno, dovendo il collega Cuccu esprimere la posizione del nostro Gruppo sull'ultimo decreto, riguardante i problemi dell'agricoltura.

Farò questo, onorevole Presidente, con molta rapidità, ma mi sia consentito rivolgere un ringraziamento al Ministro della marina mercantile che con la sua presenza mi suggerisce una maliziosa considerazione, cioè che, trovandosi il Governo in un mare tempestoso e su una barca che fa acqua da tutte le parti, abbia voluto designare come pilota di porto il Ministro della marina mercantile. Mi consenta, onorevole Ministro, questa battuta che ha un significato. È vero che c'è una responsabilità collegiale di tutti i ministri,

ma la sua presenza, che è sempre gradita, mi ha suggerito questa maliziosa considerazione.

A T T A G U I L E , *Ministro della marina mercantile*. È sicuro che il Governo sia in difficoltà?

M A S C I A L E . Il pilota del porto va in aiuto solo quando la barca sta per affondare perchè in altre circostanze è il rimorchiatore che va in alto mare a rimorchiare la nave o il bastimento; con questa interruzione non porta certamente alcuna difesa d'ufficio al Governo del quale lei fa parte.

Ma non è questo il motivo del mio intervento. Se in Aula potessimo essere autorizzati a portare le registrazioni dei discorsi che sono stati fatti, oggi avrei un compito assai agevolato perchè si potrebbero far ascoltare ai colleghi presenti in Aula ed ai rappresentanti del Governo le dichiarazioni che noi abbiamo fatto più di sette mesi fa quando, in seconda lettura, affrontammo un dibattito serio e vivace sul provvedimento che, nelle intenzioni dei presentatori, avrebbe dovuto spianare la strada al Paese che si trovava sull'orlo del precipizio. In quella circostanza il neo-Presidente del Consiglio dei ministri (neo-Presidente rispetto alla data di presentazione del cosiddetto decreto) ebbe ad affermare che le provvidenze che venivano sottoposte all'esame del Parlamento erano di una tale portata da meritare la fiducia ed il consenso di tutti i settori politici del Parlamento stesso.

Sulla scia di questa invocazione del Presidente del Consiglio dei ministri noi iniziammo una battaglia che ritenemmo legittima per un Gruppo politico, che ritenemmo servisse a chiarire le posizioni di ciascun Gruppo. Mal ce ne incolse, però, perchè si rovesciarono su di noi una serie di sospetti, di maldicenze, di insulti, il più delle volte, per il solo fatto che dicevamo che il decreto, malgrado l'opinione dei « filosofi » che erano stati convocati a sua difesa, non avrebbe risolto nulla, anzi avrebbe aggravato la situazione economica del Paese.

E infatti a quasi un anno dall'emanazione del decreto (lo hanno detto in particolare modo i relatori durante l'esposizione orale fattaci stamane in quest'Aula), malgrado quelle provvidenze, c'è una fase critica dell'attività produttiva ed una preoccupante stagnazione della domanda in molti settori. Fatta questa premessa, che cosa suggerisce il Governo? Si accontenta di affrontare una congiuntura con meri interventi di rianimazione (sembra che questa sia stata la frase sottolineata dal presidente Martinelli), con l'intenzione di chiudere falle vistose, non già di ristabilire una linea di sviluppo, per guadagnare tempo rinviando a tempi migliori le riforme, le misure incidenti sulle strutture. Di qui, a nostro parere, i cinque decreti-legge del ministro Giolitti da tempo annunciati e resi operanti all'improvviso con le decisioni assunte dal Governo nel suo insieme nella riunione del 5 luglio 1971. Ancora una volta non c'è stata una preventiva udienza dei sindacati e delle categorie interessate. Eppure il Presidente del Consiglio dei ministri, a conclusione di un dibattito apertosi su una serie di interpellanze presentate dai settori di sinistra nell'altro ramo del Parlamento, aveva assicurato che avrebbe sempre fatto questo; e mentre si concludeva con queste dichiarazioni il dibattito nell'altro ramo del Parlamento, dopo alcune ore, dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri venivano prese queste decisioni senza consultare i lavoratori o le loro organizzazioni sindacali.

Dicevo che ancora una volta non c'è stata una preventiva udienza dei sindacati e delle categorie interessate. I provvedimenti congiunturali sono giunti all'approvazione, almeno secondo quanto è avvenuto già nell'altro ramo del Parlamento, con la consueta metodologia, cioè quella della sorpresa, del colpo di mano, per impegnare le forze politiche ad approvarli o ad accettare il rischio di una nuova crisi di Governo. Non vi è provvedimento di questo Governo di centro-sinistra che non si colleghi non solo, in linea generale, alla situazione economica che fa acqua, ma anche ad una possibile crisi di Governo. E non è questo un ricatto, onorevoli colleghi? Non è che non si cono-

scessero le intenzioni del ministro Giolitti, non è che le misure congiunturali per l'economia costituissero una sorpresa; ciò non toglie però che, tramite il consueto e arbitrario ricorso ai decreti-legge, si risolvano in un atto di forza del quale si ricerca soltanto a posteriori la base di consenso senza nulla mutare, senza nulla integrare o correggere. La boccata di ossigeno è stata ancora una volta offerta, e l'offrite voi, colleghi della maggioranza. L'anno scorso col famigerato decretone si era ricorso alla manovra sulle aliquote di alcune imposte indirette, togliendo ossigeno ai lavoratori per favorire i piani di ristrutturazione industriale, di rilancio produttivo. Quest'anno il Governo felpatamente, ovattatamente, non colpisce direttamente i salari, sceglie un'altra strada ma con lo stesso obiettivo. Per non restare invischiato — questo è il discorso che ha fatto il Governo — nella protesta popolare, immediata, ha preferito agire sul proprio bilancio comprimendone le entrate e indebitandosi col ricorso al mercato finanziario. Il risultato è sempre quello sia che si colpiscano salari e stipendi attraverso nuove tasse o che si colpiscano le pubbliche finanze attraverso nuove forme di indebitamento: sia l'una che l'altra tesi portano alla logica conseguenza della diminuzione di programmi di spesa e di investimenti sociali. Infatti se vi indebitate...

LO GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Per spese produttive come queste...

MASCIALE. Onorevole Sottosegretario, la sua interruzione non ha certamente portato un contributo di chiarificazione. Mi limito soltanto a dire questo.

LO GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Non avevo questa pretesa.

MASCIALE. Ne avrebbe la capacità, ma questa pretesa non la poteva avere e non l'ha perchè non mi può dimostrare il contrario. E con una battuta non può assoluta-

mente nascondere la realtà: nemmeno nel suo intimo, infatti, onorevole Sottosegretario, può pensare che tale battuta sia sufficiente a far ammutolire un collega che in Senato cerca di dimostrare il contrario. Se è vero che siete ricorsi a questi decreti, se immaginate la situazione così drammatica da giustificare, a distanza di pochi mesi, nuovi decreti per rianimare la situazione economica del nostro Paese che fa acqua, vuol dire che le cose non stanno nel senso che lei vorrebbe far credere con la sua battuta, ma in un senso del tutto contrario. E in questo è certamente d'accordo con me anche se non lo può confessare. Ma se lei che è un cattolico e un credente confessa tutto ciò al confessore questi non glielo potrà certo perdonare. (*ilarità*).

Come dicevo entrambe le tesi portano alla logica conseguenza della diminuzione di programmi di spesa e di investimenti sociali. Il risultato è il medesimo: si intralcia il cammino delle riforme, lo si appesantisce e non si contribuisce ad alleggerire la condizione operaia; e i destinatari dei finanziamenti sono sempre gli stessi.

Questa volta non sono le grandi imprese ad avvantaggiarsene, ma contestualmente viene loro consentito, come abbiamo visto per le automobili, di ritoccare il livello dei prezzi e dunque di ristabilire i livelli di profitto detti anche conti economici. Dei cinque decreti congiunturali — su quattro sto esprimendo la opposizione del nostro Gruppo — il primo è il meno comprensibile non perchè io sia incompetente su problemi di ricerca scientifica; ma siccome il provvedimento ha una natura squisitamente finanziaria, diventa incomprensibile non soltanto a chi non conosce la materia specifica, ma anche a chi, modestamente, sa fare i conti, sia pure con una visione diversa da quella dell'onorevole sottosegretario Lo Giudice.

Il primo disegno di legge, cioè il n. 1834, aumenta di 50 miliardi il fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano. Questo fondo era stato istituito nel 1968 con 100 miliardi. Da quanto abbiamo potuto sapere, è noto che ad usufruirne sono imprese che introducono sistemi tecnologici molto avanzati e moder-

ni; ma neppure nel disposto della legge sono posti in chiaro i limiti dell'assegnazione. Il presidente Martinelli si è sforzato di giustificare le carenze del provvedimento in esame: senatore Martinelli, ho un grande rispetto per la sua persona, per la pacatezza e la serietà con cui conduce i lavori della 5ª Commissione, ma non le posso perdonare questa mattina...

MARTINELLI, *relatore sul disegno di legge n. 1834*. Devo andare a confessarmi anch'io!

MASCIALE. ...il « volo » che ha fatto per sollecitare il consenso, certamente non mio, nè dei miei compagni o dei settori di sinistra, ma dei colleghi della maggioranza.

CORRIAS EFISIO. È scontato.

MASCIALE. Non lo so, senatore Corrias. Se si potesse votare a scrutinio segreto!

Dicevo che neppure nel disposto della legge sono posti in chiaro i limiti per l'assegnazione, cioè come si configurano i requisiti per decidere o meno del finanziamento. Infatti non si sa come siano stati spesi i 100 miliardi della dotazione originaria, nè a chi siano stati distribuiti e con quali criteri, se vi sono stati degli avanzi e quali risultati sono stati conseguiti tramite il finanziamento. Non si sa nulla di tutto questo.

Il Governo non ha redatto alcuna relazione, la richiesta di aumento non poggia su nessuna seria e documentata motivazione. Se si trattava di favorire questo settore, non era possibile proporre un disegno di legge apposito, come si fa abitualmente, senza ricorrere a decreti e senza ricercare la ragione del finanziamento nelle difficoltà congiunturali? Che analogia c'è tra la congiuntura e il decreto per questo finanziamento?

Il secondo decreto riguarda l'aumento di 50 miliardi del fondo assegnato al medio credito, quello centrale, per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non si tratta anche in questo caso, onorevoli rappresentanti del Governo, di una misura che non ha nulla a che fare con l'urgenza della congiuntura e che avrebbe potuto formare oggetto di un provvedimento ordinario? Non si tratta del semplice aggiornamento del fondo, della necessità di corrispondere all'accrescimento della domanda, dal momento che non si vuole intervenire globalmente nel campo creditizio?

In entrambi i decreti citati l'autorizzazione di spesa vale per il 1971-72, ma è chiaro per tutti che l'iscrizione al bilancio resterà permanente, che non darà luogo a future cancellazioni o ad un ridimensionamento. La congiuntura finisce per essere il pretesto per introdurre voci di spesa che graveranno per sempre e che produrranno semmai l'esigenza di ritocchi in aumento.

Questa sì, secondo noi, così come è stata presentata e sollecitata, è una spesa improduttiva, onorevole sottosegretario Lo Giudice. Dov'è la logica congiunturale se non nella rianimazione del credito industriale e agevolato?

Il terzo decreto è forse il più grave ed offre la reale chiave di lettura di tutto l'insieme dei provvedimenti. Esso sancisce lo sgravio di una parte dei contributi dovuti dalle imprese artigiane e industriali all'INPS.

Il limite dello sgravio è del 5 per cento ed è esteso a tutte le fabbriche che occupino meno di 300 operai all'incirca o che ne occupassero non più di 500 alla data del 1º giugno di quest'anno. Il provvedimento riguarda circa 600.000 aziende. I dati recenti confermano che sono circa 57.000 le aziende con meno di 500 addetti, escluse le circa 24.000 aziende del settore edile, che non rientrano nel provvedimento in questione. Esse occupano complessivamente oltre due milioni di persone.

Le aziende artigiane, complessivamente con un milione e 335.000 addetti, sono all'incirca 550.000. L'artigianato e le piccole e medie imprese costituiscono quindi il 98,8 per cento della struttura industriale del Paese. Sono 840 le imprese con oltre 500 addetti, occupando un milione e 150.000 addetti complessivamente, e, ciò nonostante, hanno

subito in questi anni tutti i contraccolpi negativi della situazione economica interna ed internazionale.

Non vedo qui il collega Ricci, che ha detto che il conto sarebbe molto facile. Per favorire il loro sviluppo, secondo noi, occorre ben altro che lo sgravio del 5 per cento dei contributi. Occorre una politica economica non affidata agli alti e bassi della congiuntura, una diversa politica del credito, una programmazione reale, non fittizia, una diversa politica estera, la conquista di nuovi mercati, il controllo dei prezzi e via dicendo.

Lo sgravio indiscriminato non serve allo sviluppo, non apre alcuna prospettiva, non risolve i problemi vecchi e nuovi del settore: risarcisce tutt'al più soltanto una parte dell'aumento dei costi salariali. Questo è l'unico senso del provvedimento, il quale del resto è offerto indiscriminatamente a tutte le imprese, a quelle che sono in difficoltà e a quelle che godono di buona salute, a quelle che avrebbero bisogno di interventi ben più qualificati e a quelle a cui si dà in definitiva soltanto una possibilità di evasione dal pagamento di quote dovute alla società.

È proprio per la mancanza di questi criteri selettivi, l'estensione dei benefici a tutti, la generalizzazione dell'intervento che si finisce, anche in questo caso, per smarrire la logica che dovrebbe guidare le misure congiunturali, aprendo la strada ad una rianimazione generica, priva di direzione e di reali obiettivi.

Allo stesso modo mancano di direzioni qualificate i decreti inerenti all'aumento e alla proroga dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno e allo sviluppo dell'agricoltura. Ma su quest'ultimo decreto vi parlerà il collega e compagno Cuccu.

Più che aggiornare sotto il profilo quantitativo le disposizioni di legge che già in passato non hanno dato frutti nè consistenti nè durevoli, bisognava fare un altro discorso (non vedo qui il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). Per esempio, onorevoli colleghi, per questo intervento parziale, insufficiente, che non colpisce il cuore della crisi, che si presta ad essere omogeneizzato con il tipo di

sviluppo in atto, per questo provvedimento da dove prenderete i soldi? Il senatore Ricci ha parlato di sgravio e ha detto che lo Stato rifonderà. Ma sa che agevolando indiscriminatamente le piccole, medie e grosse industrie il fondo pensionistico costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale diminuirà sensibilmente? E poi vi siete tutti scandalizzati perchè lo stesso Ministro del lavoro in un'intervista ha confermato che si prendono i soldi dei lavoratori ai quali si nega l'aumento delle pensioni! I compagni comunisti e noi abbiamo presentato due provvedimenti per l'aumento dei minimi di pensione. Ci avete detto che non ci sono i soldi. Ma oggi voi sottraete altri 330 miliardi a questo fondo che è insufficiente per aumentare le pensioni. Ma quando si tratta di agevolare i pesci grossi, quelli che vi impongono certe scelte allora i soldi si trovano e dite: si assume lo Stato l'onere di questo sgravio, all'incirca di 330 miliardi, e rifonderemo il fondo (ma chi sa quando e come!). E intanto i poveri pensionati aspetteranno.

Dicevo che anche in questo caso questo decreto parziale, insufficiente ha una sola direzione: favorire i grossi evasori, quelli che non vogliono pagare i contributi, quelli che assaltano le casse dello Stato, quelli che chiedono e domandano comprensione ai lavoratori; e per costoro la comprensione il Governo ce l'ha a dismisura.

Secondo noi la cifra complessiva che viene a gravare sulle pubbliche finanze con questi provvedimenti supera i 700 miliardi ed è pari all'incirca a quella prevista dal decreto dello scorso anno i cui risultati, come tutti possono verificare, sono talmente inconsistenti da rendere necessaria l'adozione di nuove misure.

Si procede dunque con provvedimenti di cui tutti, a cominciare dai ministri interessati, riconoscono la scarsa efficacia. Abbiamo ascoltato questa mattina gli interventi dei quattro relatori; essi hanno riconosciuto la scarsa efficacia, quasi l'insufficienza dei provvedimenti; ma non si vuole del pari riconoscere che tutto ciò ritarda il cammino delle riforme. Si tratta, in altre parole, onorevoli colleghi della maggioranza, di misure

non solo parziali e scarsamente efficaci, ma anche slegate sia dalla congiuntura che dalla struttura, destinate ad incidere poco sull'oggi e a svolgere un'azione di disturbo verso il domani. Esse in ultima analisi non sono solo poco utili per uscire dalla crisi, ma dannose ai fini della definizione di una politica dello sviluppo; sarebbero dunque assurde se non mascherassero la volontà di non fare i conti con le cause reali della crisi e di non avviare perciò un profondo mutamento di direzione politica.

Queste le ragioni, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, per le quali il Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria voterà contro la conversione in legge dei decreti-legge. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

BALBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, nell'intento di predisporre misure anticongiunturali idonee a dare un opportuno rilancio all'economia nazionale, tra i vari decreti (cosiddetti « decretini ») adottati dal Governo ed ora presentati per la conversione in legge ve ne è uno in materia agricola.

Si tratta precisamente del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura e proposto per la conversione in legge con il disegno di legge della Camera dei deputati n. 3505.

Il suddetto decreto originale si rifaceva al precedente disegno di legge della Camera dei deputati n. 3409 presentato dal Governo in data 24 maggio 1971 che, a sua volta, faceva parte di tutta una serie di provvedimenti intesi al rinnovo ed al rifinanziamento di leggi e norme, per la propulsione e per l'incentivazione in campo agricolo, venute a scadere e di cui era urgente assicurare la continuità (legge sulla montagna, legge per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, legge per la difesa del suolo eccetera). Il disegno di legge della Camera dei deputati n. 3409, in particolare, era inteso a rimettere in vigore e rifinanziare alcuni importanti articoli del piano verde n. 2 (legge 27 ottobre 1966,

n. 910) venuti a scadere con lo scadere di questo ed aveva dichiaratamente il carattere di provvedimento-ponte in attesa del futuro piano verde n. 3 ed in attesa della determinazione di indirizzi nuovi conseguenti alla competenza assunta dalle regioni in campo agricolo « per la cui soluzione » — come è detto nella relazione al progetto di legge — è necessario un certo lasso di tempo per elaborare ed approntare strumenti idonei ». Esso avrebbe dovuto assicurare — come è detto nella stessa relazione — la continuità dell'intervento pubblico nella concessione dei massicci necessari investimenti, assumendo, però, il carattere di « ponte tra le tradizionali forme istituzionali di intervento e le nuove realtà operative a livello regionale ». Avrebbe dovuto, pertanto, essere operativo solamente per il 1971.

A vero dire, il disegno di legge non riproduceva esattamente solo i contenuti di varie provvidenze già previste nel piano verde n. 2, ma apportava ad esso qualche modifica per ciò che attiene alle procedure per gli interventi, nell'intento di affidare alle Regioni alcuni speciali compiti: in particolare, nel settore della ristrutturazione frutticola (articolo 3), della realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli, dei progetti FEOGA, dei piani zonali, dagli impianti di interesse pubblico e delle opere pubbliche di bonifica. Le regioni — in virtù dei futuri loro compiti specifici — avrebbero dovuto già contribuire alla formazione delle decisioni mediante intese col Governo centrale o mediante comunicazione di pareri, motivati o meno (articolo 11). Inoltre il disegno di legge prevedeva delle facilitazioni più marcate, rispetto al « Piano verde, nei riguardi delle cooperative.

In realtà nel disegno di legge in oggetto — così come è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento — sono state introdotte sostanziali modifiche rispetto al testo originario del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura.

Sono state infatti introdotte la maggior parte delle disposizioni previste nel disegno di legge presentato alla Camera col n. 3409, noto come ponte verde; come alcune norme

che costituivano oggetto di un disegno di legge pendente dinanzi a questo ramo del Parlamento concernente: « Disposizioni a favore dei piccoli proprietari di fondi rustici concessi in affitto ».

È stata, inoltre, introdotta una norma con cui si assoggettano alla proroga legale i contratti di tipo mezzadrile instaurati in data posteriore all'entrata in vigore della legge 15 settembre 1967, n. 756, nonchè è stata inserita nella stessa norma una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Per quanto riguarda le disposizioni del ponte verde, si prevede un ammontare di circa 180 miliardi a favore del settore agricolo.

È da rilevare in proposito che esso si riferisce all'anno finanziario 1971 e che, quindi, rimane scoperta ancora l'ultima *tranche* del secondo piano verde relativo al 1970 (per circa 200 miliardi).

Sarebbe stato pertanto opportuno che nel provvedimento in esame fosse prevista anche la messa a disposizione del settore agricolo del finanziamento riguardante il 1970, già approvato con legge precedente.

Sotto tale aspetto pertanto vanno mosse

fondate critiche all'operato del Governo, il quale, sinora, non ha affrontato il problema della carenza dei finanziamenti per il 1970, che si è ripercosso e si ripercuote negativamente sugli investimenti a favore del settore, il quale non vede assicurata una continuità degli investimenti stessi.

Si rileva inoltre che il finanziamento per il 1971 — di cui al provvedimento in discussione — viene sottoposto con notevole ritardo, con la conseguenza che esso di fatto sarà operativo solo nel 1972.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento si evince che esso non è se non un puro e semplice rifinanziamento del piano verde; infatti, in misura inferiore — nella maggior parte — sono stati rifinanziati i singoli articoli della legge n. 910, ad eccezione di alcuni specifici settori e precisamente: incremento e potenziamento della pesca nelle acque interne; coltivazioni arboree; programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali; ampliamento del demanio forestale; contributi per rimboschimenti volontari; fondo forestale nazionale.

Quanto sopra è confermato suddividendo gli interventi per grandi settori e raffrontandoli con gli analoghi del piano verde:

	Ponte verde		Piano verde	
	(Milioni)	Percentuale	(Milioni)	Percentuale
Investimenti aziendali	70.000	39,0	105.950	53,0
Investimenti interaziendali (cooperazione)	36.250	20,2	33.850	16,9
Investimenti pubblici:				
— infrastrutture	41.300	22,9	46.150	23,0
— pubblici di servizio	5.000	2,8	12.250	6,1
Spese generali	4.200	2,3	1.900	1,0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	156.750	87,2	200.100	100,0
Attuazione regolamenti comunitari . . .	5.000	2,8		
Attuazione piani zonali	15.000	8,4		
Campagne promozionali	3.000	1,6		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	179.750	100,0	200.100	100,0

Se consideriamo gli interventi per i piani zonalì, quelli per l'applicazione dei regolamenti comunitari relativi agli ortofrutticoli, tra gli investimenti aziendali, le somme stan-

ziate per l'attuazione di campagne promozionali e gli investimenti pubblici di servizio avremo anche qui un possibile raffronto di dati:

	Ponte verde		Piano verde	
	(Milioni)	Percentuale	(Milioni)	Percentuale
Investimenti aziendali	90.000	50,2	105.950	53,0
Investimenti interaziendali (cooperazione)	36.250	20,2	33.850	16,9
Investimenti pubblici:				
— infrastrutture	41.300	22,9	46.150	23,0
— pubblici di servizio	8.000	4,4	12.250	6,1
Spese generali	4.200	2,3	1.900	1,0
	<u>179.750</u>	<u>100,0</u>	<u>200.100</u>	<u>100,0</u>

Dalla tabella esposta si vede che gli investimenti direttamente a favore delle aziende sono passati dal 53 per cento al 50,2 per cento, mentre sono aumentati per percentuale, ma non in cifra, gli investimenti a favore degli impianti cooperativi e di trasformazione.

Stazionari appaiono gli investimenti infrastrutturali e diminuiti gli investimenti pubblici di servizi.

Per quanto riguarda le singole voci, vi è da rilevare che il credito di conduzione è stato portato a 12 miliardi di cui, però, 6 a favore di cooperative. In pratica, non vi sono stati mutamenti in relazione all'ultimo anno di applicazione del piano verde, in quanto ai 6 miliardi previsti dalla legge se ne sono aggiunti 4 con il decreto dello scorso autunno. 10 miliardi così ottenuti: il 60 per cento, ossia 6 miliardi, è stato destinato alle aziende agricole ed il 40 per cento alle cooperative (per una disposizione interna ministeriale).

Notevolmente aumentato, passando da 100 milioni a 1.400 milioni, è il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per mutui straordinari a favore di cooperative per trasformazioni di passività onerose. Con questo aumento il Ministero ha voluto estendere al maggior numero di cooperative

la possibilità di concorrere a detta agevolazione, in considerazione che tutte le cooperative finora sorte, soprattutto quelle che hanno avuto i maggiori benefici statali, sembrano trovarsi in cattive o cattivissime acque.

Occorre osservare poi che non è ben chiaro l'articolo che stanziava 11 miliardi per la attuazione dei piani zonalì, in quanto non si conosce ancora il contenuto che questi dovranno avere.

Da rilevare infine — come già messo in rilievo — che per l'attuazione delle disposizioni finanziarie previste nei provvedimenti occorrerà un notevole lasso di tempo, in quanto dovrà essere emanato un decreto ministeriale contenente i criteri generali di intervento; criteri che debbono essere sottoposti anche all'esame del CIPE.

Per quanto riguarda le norme a favore dei piccoli proprietari di fondi rustici concessi in affitto, si rileva che la disposizione di cui all'articolo 5-bis era contenuta in un disegno di legge di portata più ampia pendente dinanzi a questo ramo del Parlamento; in quest'ultimo disegno di legge infatti era prevista a favore degli enti di sviluppo la facoltà (anzi l'obbligo) di acquistare i fondi messi in vendita dai piccoli proprietari concedenti in affitto: norma essenzial-

mente demagogica, come si può constatare, nonchè pericolosa perchè tendente a creare la manomorta pubblica in agricoltura.

Ma anche la norma introdotta nel provvedimento in discussione con l'articolo 5-bis — tendente ad esentare dalle imposte e sovrimeposte fondiari i piccoli proprietari di fondi concessi in affitto — è altrettanto demagogica, in quanto si vorrebbe rimediare all'effetto negativo dell'ultima legge sull'affitto dei fondi rustici sgravando i piccoli proprietari dell'onere dell'imposta fondiaria e cercando di realizzare quindi la divisione di interessi tra i piccoli da una parte e i medi e grandi concedenti in affitto dall'altra.

Il problema centrale è invece quello di riformare — specie in materia di equo canone — la suddetta legge sull'affitto dei fondi rustici, anche perchè sembra che l'esenzione prevista con l'articolo 5-bis mal si concilia con la progettata riforma tributaria già approvata dalla Camera dei deputati ed attualmente pendente dinanzi a questo ramo del Parlamento. Questa riforma dovrebbe abolire le imposte e le sovrimeposte fondiari per sostituirle con un'imposta sui redditi delle persone fisiche (la quale dovrebbe inglobare anche altri tipi di imposte di carattere personale attualmente esistenti).

Sarà pertanto oltremodo opportuno che il Ministro dell'agricoltura dia espliciti chiarimenti in proposito.

Per quanto riguarda le disposizioni introdotte con l'articolo 5-ter, si osserva che anche queste si ispirano a principi demagogici, nonchè a criteri che sul piano giuridico, oltre che economico, costituiscono una vera e propria assurdità.

È noto infatti che l'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756, aveva previsto la nullità di tutti i contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge suddetta; si discusse allora (cioè in occasione dell'approvazione della legge) di tale sanzione di nullità, che in verità era strana in quanto il legislatore statui che la nullità « non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione »; ma passare ora da tale concetto di nullità a quello del

pieno riconoscimento dell'esistenza dei suddetti contratti (da assoggettare alla proroga legale) è quantomeno espressione di un modo di legiferare che calpesta nella base essenziale i principi dello Stato di diritto.

Così come l'interpretazione della norma di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 — contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 5-ter — è contraria ad elementari norme di logica e di economia. Non riconoscere infatti la possibilità al concedente che voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie di ottenere l'esenzione dalla proroga legale dei contratti agrari (ipotesi appunto prevista nella lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273), significa scegliere apertamente la strada dell'immobilismo in agricoltura.

Demagogica oltre che sarcastica è la disposizione di cui all'articolo 5-quater che invece concede la cessazione della proroga agli emigrati e agli orfani minori di età.

Pur comprendendo le ragioni sociali della disposizione, noi riteniamo che solo ove la disposizione fosse estesa a tutti i proprietari interessati il provvedimento assumerebbe un volto nuovo e più rispondente agli interessi di tutti i piccoli proprietari che avrebbero l'alternativa o di coltivare il fondo per proprio conto o (limitatamente alle possibilità d'acquisto degli enti di sviluppo) di venderlo a prezzo medio di mercato o, quanto meno, di essere esonerati dalle imposte o sovrimeposte fondiari. Ma se non si vuole arrivare a tanto occorrerebbe almeno estendere la possibilità di far cessare la proroga legale a tutti coloro che, secondo il provvedimento, hanno diritto a priorità nella vendita dei propri fondi ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 (emigrati, pensionati, orfani, eccetera).

Concludendo questo mio breve intervento, formulo riserve sul decreto-legge originario; riserve ancora maggiori sul decreto-legge modificato, sia per l'introduzione dell'intero testo del disegno di legge ponte governativo (stampato Camera n. 3400) sia — e qui le riserve si accentuano — per l'introduzione, in parte, nel decreto delle disposizioni con-

template nei disegni di legge in favore dei piccoli proprietari di terreni affittati (stampati Senato nn. 1650, 1655 e 1722).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Garavelli. Ne ha facoltà.

G A R A V E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo anch'io rammaricarmi del fatto che evidenti impegni irrogabili non consentono la partecipazione a questo dibattito dei Ministri tecnici maggiormente interessati. Comunque, riteniamo che l'occasione non sia inutile per svolgere alcune considerazioni che, al di là dell'importanza stessa di questi decreti, si riferiscono alla generale situazione politica ed economica del nostro Paese. Un punto sul quale concordano i giudizi espressi su questi decreti in esame, e che è stato riconosciuto anche esplicitamente dal Governo, è la loro natura cosiddetta congiunturale; perciò essi si pongono come logica prosecuzione del cosiddetto decretone nel cui spirito debbono considerarsi inquadrati. Il termine «congiunturale» voleva significare, almeno nella sua primitiva accezione, un qualche cosa di straordinario, cioè rivolto quindi a correggere o modificare una fase interlocutoria e temporanea del processo economico.

Il fatto però che il termine congiunturale ricorra ormai con una tale frequenza deve indurre tutti, secondo noi, ad una responsabile valutazione di una situazione economica che accusa oramai da troppo tempo chiari segni di un malessere che si prolunga oltre ogni ragionevole ciclo economico.

Non v'ha dubbio che la sfavorevole congiuntura economica, che non è solo della prima parte di quest'anno, che non è migliorata, nonostante gli auspici e i presunti effetti dei provvedimenti dello scorso anno, nel corso di questo recente periodo, ha costretto il Governo ad intervenire di nuovo nell'economia con questi provvedimenti straordinari di sostegno; ed è altrettanto certo che il Governo probabilmente non prevedeva in sede di decretone di vedersi costretto a così breve distanza di tempo a riprendere l'arma dei decreti-legge di natura, appunto, straordinaria. Valga un esempio per tut-

ti. Col cosiddetto decretone dello scorso dicembre venne aumentato di 170 miliardi di lire il fondo di dotazione del Medio credito centrale. Oggi col decretino n. 430 si aumenta lo stesso fondo di altri 50 miliardi.

Senza voler entrare nel merito del provvedimento, che peraltro noi riteniamo opportuno e necessario, non si può non rilevare come le condizioni attuali della nostra economia rendano estremamente problematico per il Governo qualsiasi fatto previsionale che vada appunto al di là delle semplici esigenze congiunturali.

È pur vero che l'onorevole Ministro del tesoro adduce a giustificazione di ciò il fatto che il bilancio di competenza non costituisce più uno strumento idoneo a seguire i fatti ciclici di una moderna economia come quella del nostro Paese, nella quale l'intervento pubblico ha rilevanti dimensioni. Ed in ciò noi concordiamo, come non abbiamo mai mancato di rilevare in sede di discussione del bilancio dello Stato. Ci auguriamo al riguardo che la prossima discussione sul bilancio di previsione per l'esercizio 1972 non ci trovi ancora una volta a dialogare tra sordi.

Vorremmo raccomandare all'onorevole Ministro del tesoro che finalmente la Ragioneria generale dello Stato si decida a proporci qualche organico correttivo di questa situazione che è stata già tante volte lamentata.

Si è voluto inoltre stabilire un criterio di differenziazione tra i provvedimenti dello scorso anno e quelli attuali, nel senso che i primi erano principalmente diretti a dirottare verso consumi e investimenti pubblici risorse dal settore dei consumi privati (e in ciò si può vedere un innegabile collegamento con il ripiano del *deficit* degli enti mutualistici che, come è noto, assorbono tale notevole parte degli effetti del cosiddetto decretone ed inoltre con i consistenti investimenti in settori pubblici, ultimi tra i quali gli incrementi notevoli dei fondi in dotazione dei vari enti che questo ramo del Parlamento ha approvato non più tardi della scorsa settimana) mentre viceversa i provvedimenti attuali sarebbero diretti a favorire gli investimenti la cui carenza rappresenta, per convinzione pressochè generalmente

espressa, uno dei punti più preoccupanti dell'attuale momento economico.

Si è parlato a questo riguardo di ristagno della domanda interna. Orbene, se noi dovessimo assumere per parametro di questa valutazione gli indici che riguardano i beni di consumo durevole, quali ad esempio le automobili o gli elettrodomestici che hanno raggiunto indubbiamente punte di assoluto valore europeo, non saremmo sufficientemente convinti della validità di questa ipotesi. Essa peraltro ci trova maggiormente concordi per quanto riguarda i beni di investimento produttivo, cioè quei beni che, essendo destinati all'impianto di nuovi complessi produttivi, al rimodernamento e alla ristrutturazione di quelli già esistenti, vengono a confermare in definitiva quello che è uno dei mali di fondo della nostra economia e cioè la carenza di investimenti produttivi.

Questo problema, degli investimenti, onerevoli colleghi, e della loro insufficienza ci porta al discorso della cosiddetta « disaffezione » degli imprenditori. E qui occorre dire indubbiamente che buona parte dell'impetuoso sviluppo industriale produttivo degli anni '50 va fatta risalire al basso livello del costo del lavoro che allora esisteva nel nostro Paese e, quindi, al contributo dato dai lavoratori a tale sviluppo. Ma non v'è dubbio che oggi la situazione è radicalmente mutata: quei margini sono stati completamente assorbiti, se non addirittura superati. Ed oggi la nostra struttura produttiva si trova a competere in campo aperto con quella degli altri Paesi dell'Europa e del mondo occidentale. Nessuno — noi pensiamo — si può illudere che i lavoratori possano essere disposti a recedere dalle posizioni conquistate attraverso dure lotte; e se, per ipotesi, gli imprenditori dovessero cullare prospettive di questo tipo, commetterebbero un errore nefasto.

Ciò che si chiede agli imprenditori è che prendano atto definitivamente di una situazione che può essere affrontata solo con lo spirito di iniziativa, con l'aumento degli investimenti, con il miglioramento dell'organizzazione e dell'efficienza delle aziende, con la presenza più dinamica sui mercati internazionali, come giustamente ha rilevato il Ministro del tesoro. Ma ciò, d'altra parte,

comporta certamente responsabilità anche per i lavoratori i quali, se è giusto il costante collegamento della loro partecipazione al processo di miglioramento e di redditività delle aziende, debbono pure assumersi le loro responsabilità in tale processo e respingere fermamente le impostazioni che da taluno si vorrebbero dare ad una conflittualità sindacale che non può essere accettata nè per i modi con i quali si svolge, nè per i fini, anche esplicitamente propagandati, che si propone.

Venendo al merito dei provvedimenti al nostro esame, essi ricalcano una problematica di interventi che ormai assume pressochè un valore tradizionale, avuto riguardo al fatto che la legislazione in materia economica e finanziaria ha perduto quella che poteva essere un'auspicabile vastità di programmazione per i motivi pur dianozi ricordati. In una situazione di questo genere occorre pure considerare che la fantasia diventa quanto mai difficile!

La scelta stessa che emerge dai quattro disegni di legge recanti provvidenze creditizie a favore dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, non appare certamente nuova perchè, in altri incontri abbiamo approvato soluzioni più o meno analoghe a quelle che ora ci vengono prospettate dal Governo.

Lo stesso accolto degli oneri sociali allo Stato in determinate circostanze è un'esperienza che risale già a diversi anni. Se ben ricordo si ebbe una manovra in questo senso nel 1964 allorchè scoppiò improvvisamente la prima crisi economica che, recando contemporaneamente segni di recessione da una parte e di deflazione dall'altra, aveva indotto a considerare l'opportunità di un rilancio della nostra economia, riducendo i costi della produzione mediante un parziale accolto temporaneo allo Stato di alcuni oneri parafiscali che gravavano sui settori produttivi in generale. Si trattò allora di una prima esperienza in tale materia e la stessa, per la verità, avuto riguardo alla frequenza con la quale si ripropone, perde il carattere congiunturale per divenire — lo temiamo e lo vogliamo scongiurare — un fatto strutturale.

Se però nel 1964 la ripresa economica non tardò ad affiorare con tanta rapidità, al punto che regolarmente alla fine dei periodi considerati la legislazione straordinaria non fu più proposta nè conservata — con meraviglia degli stessi osservatori stranieri, i quali non pensavano che l'Italia sarebbe uscita con tanta celerità fuori da un contraccolpo così grave nel suo processo di crescita — i tempi attuali, invece, non ci lasciano altrettanto ottimisti sulle prospettive. Non è soltanto, quindi, un problema di accollo di oneri allo Stato e di sgravi per gli operatori economici: il nostro Paese è indubbiamente toccato anche da una crisi di profonda sfiducia nell'avvenire; e quando manca il senso di questa fiducia purtroppo vien meno quell'elemento essenziale che è la « prospettività » che caratterizza l'iniziativa in senso economico e il conseguente impegno di intrapresa. Si deve anche osservare che la via scelta indubbiamente comporta un'ulteriore spinta verso l'indebitamento dello Stato, come è stato già rilevato, perchè soltanto l'accollo di questi oneri sociali prevede un disavanzo di cassa che si fa aggirare intorno ai 350-360 miliardi. Rendere pertanto più pesante il bilancio dello Stato e raccogliere, come abbiamo avuto occasione di ascoltare in questi giorni, le doglianze anche dei massimi rappresentanti di enti come l'IRI nel senso dell'assoluta inidoneità delle risorse finanziarie disponibili per un serio e coordinato rilancio produttivo delle aziende del settore, non può certamente indurci a guardare con eccessivo ottimismo alle prospettive che si pongono dinanzi alla nostra economia e al nostro processo di sviluppo.

Non basta certamente soltanto sospendere per un certo periodo il pagamento di alcuni oneri sociali per poter essere certi che si abbia una ripresa economica. Un'operazione del genere ha un senso soltanto quando veramente l'operatore economico ritiene di dover destinare le economie derivanti da una riduzione dei costi per tale titolo a nuovi investimenti, nella prospettiva di poter riavere a breve o a medio termine, e posto che ormai i programmi a lungo termine sono effettivamente e indubbiamente difficili, almeno quanto è stato investito nella ricerca di

una dimensione tecnologica capace di reggere in termini di competitività all'urto della concorrenza straniera.

Come si vede, il problema non è solo di sostegno finanziario, ma anche di stabilità e di sicurezza economica e politica. Questa stabilità politica, onorevoli colleghi, è a nostro avviso il presupposto della sicurezza economica. Sono verità semplici, noi pensiamo di evidenza intuitiva, ma che sembrano purtroppo essere ormai quasi completamente dimenticate.

Se è vero che stiamo per varare — almeno così ci auguriamo — quella che noi consideriamo la riforma delle riforme, cioè la riforma tributaria, è anche vero che batte ormai da troppo tempo alle nostre porte l'esigenza di mettere ordine nel settore delle cosiddette parafiscali. Non dobbiamo dimenticare che gli oneri sociali incidono attualmente in Italia in una misura elevatissima anche in relazione ad un sistema di commisurazione che è legato all'entità del salario per cui gli oneri sociali scattano automaticamente in aumento man mano che migliora la capacità di acquisto dei lavoratori.

I nostri massimali sono sicuramente tra i più elevati in Europa e l'indebitamento degli enti previdenziali ha raggiunto tali limiti da avere indotto più volte lo Stato ad intervenire a sostegno delle gestioni per non rendere precaria la situazione degli stessi lavoratori assistiti. Questo a nostro avviso è un discorso che merita di essere approfondito senza molti indugi, per valutare in termini di assoluta verifica quale sia l'incidenza di tutto questo settore nelle nostre strutture economiche e se i rilevanti costi che i lavoratori e tutta la collettività sopportano trovano rispondenza con le possibilità del nostro sistema e con l'obiettivo, che noi ci siamo proposti, di raggiungere uno stato di sicurezza sociale.

Ciò appare tanto più necessario nella previsione di quella riforma sanitaria che imporrà nuovi e massicci costi che potranno essere coperti solo da altrettanto reddito accantonato, sia privato che pubblico. I mali della nostra economia — dicevamo — vengono in buona parte da lontano, vengono cioè da quegli anni '50 che nei tumultuosi e

rapidissimi fenomeni di industrializzazione, di urbanizzazione e di concentrazione costituiscono certamente un fatto determinante di carattere quantitativo, ma determinarono, oltre che un aggravamento di condizioni storiche nelle strutture sociali del nostro Paese, una domanda sempre più urgente e tensioni sempre più profonde, come giustamente ha rilevato il Ministro del bilancio.

A questo proposito ci sia però consentito di rilevare come quella « forte capacità di iniziativa del settore pubblico » cui si riferisce l'onorevole Ministro del bilancio non trova certo favorevole eco nelle recenti dichiarazioni del presidente del più grande complesso pubblico dell'economia italiana. La verità è che anche il sistema produttivo pubblico accusa lo stesso profondo disagio del sistema produttivo privato. E il problema non è già, onorevoli colleghi, di dissertare sulle funzioni dell'uno e dell'altro settore e sulla natura dell'utile di impresa o dell'accumulo capitalista, come da altri si vuole dire. Certo non si può però affermare che la ricerca nell'impresa di un giusto rapporto tra costi e ricavi sia un fatto di rendita parassitaria come da taluno è stato detto. Questo sì che è provocatorio, questo sì che è eversivo non solo di questo sistema ma di qualunque sistema, compreso quello collettivista il quale peraltro — occorre pure ricordarlo — sta collezionando da Mosca a Cuba, da Praga a Varsavia una serie clamorosa di fallimenti i quali dimostrano ancora una volta, se ve ne fosse necessità, l'impossibilità per quel sistema di risolvere i problemi di una moderna società.

A questo punto il discorso riguarda la programmazione la quale, onorevoli colleghi, potrebbe essere considerata come la grande assente, se non da questo dibattito, certamente dai provvedimenti al nostro esame. Per questo la programmazione era stata concepita, per eliminare e correggere le storture, per assicurare nuove condizioni di organicità e di efficacia allo sviluppo economico del nostro Paese.

Certo non possiamo negare che il perdurare della recessione ha costituito una pesante remora nello svolgimento di una politica economica impostata su di un program-

ma. Ma come siamo convinti che esistono le possibilità e i mezzi per superare la contingenza sfavorevole, così crediamo ancora che la programmazione possa riprendere la sua funzione di spinta e di guida del processo di crescita verso una società più giusta: una programmazione naturalmente che sia portata avanti da una volontà politica coerente e sufficientemente compatta nella fiducia del proprio ruolo, dei propri compiti, delle proprie possibilità.

È stato detto da una voce autorevole che i mali della democrazia sono i mali piuttosto di un errato o incompleto uso degli strumenti che la democrazia possiede per affermare la propria superiorità sopra ogni altro sistema.

Se noi, onorevoli colleghi, saremo capaci, in questo senso di fiducia nella democrazia, che è un senso di fiducia nel popolo italiano, di analizzare profondamente e realisticamente i mali che affliggono l'economia del nostro Paese in tutti i suoi aspetti, da quello monetario a quello creditizio, dagli scambi all'interno a quelli con l'estero, dalla produzione alla distribuzione e ai consumi e collocare ognuno nel quadro organico di un programma fedele alle proprie aspirazioni, è da ritenere che anche questi in sé e per sé limitati provvedimenti, sui quali il Gruppo del Partito socialista democratico esprime il proprio consenso, potranno utilmente contribuire a determinare quegli effetti positivi che sono nelle istanze e nelle aspettative del Paese. (*Applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Del Pace. Ne ha facoltà.

D E L P A C E . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è ormai consuetudine che nel nostro Paese ogni anno o al massimo ogni anno e mezzo si cominci a parlare di difficoltà congiunturali, di difficoltà di sviluppo economico del Paese e immediatamente si ricorra a decreti o decretini che dovrebbero avere la capacità di raddrizzare l'economia del Paese e rimettere in moto il meccanismo degli inve-

stimenti produttivi. Ma inevitabilmente dopo un anno, un anno e mezzo, si ritorna alla carica, si ritorna agli stessi guai e si ripropongono gli stessi fenomeni, si riducono gli investimenti e tutto ciò non si riferisce soltanto ai settori che erano stati investiti in precedenza, ma altri settori vengono squilibrati ed aggravati, come succederà inevitabilmente anche dopo questi decreti per il settore della previdenza sociale e quindi per tutto il settore pensionistico del nostro Paese.

Questi problemi verranno molto meglio trattati successivamente da altri oratori del mio Gruppo. Quello che mi interessa sottolineare per questa parte è solo il fatto che non possono essere i decreti, o i decretini, o i decretini a superare le difficoltà congiunturali, ma bisognerà finalmente iniziare a lavorare in direzione di una programmazione nazionale democratica, aperta alla partecipazione di tutte le masse e di tutte le organizzazioni dei lavoratori. Solo sulla base di questo, e non sulla base del libro dei sogni che veniva definito a suo tempo programmazione, si potranno superare realmente le difficoltà congiunturali. Ma se queste difficoltà sono in senso generale dell'economia italiana e se esse possono essere superate, a parere nostro, solo partendo da una programmazione nazionale democratica, è chiaro che nel settore dell'agricoltura le difficoltà sono ulteriormente maggiori e più aggravate.

Le condizioni della nostra agricoltura — e di questo settore vorrò particolarmente interessarmi — sono state sempre squilibrate nel nostro Paese e particolarmente gravi; la nostra agricoltura è stata sempre sottoposta agli alti e bassi dell'economia; l'agricoltura ha pagato gravemente lo scotto dello sviluppo industriale distorto del nostro Paese; ha pagato la ricerca affannosa di mano d'opera con uno sfollamento, con una cacciata indiscriminata dei contadini dall'agricoltura; l'agricoltura ha pagato per i momenti congiunturali, riassorbendo nelle famiglie coloniche, nelle famiglie dei lavoratori i licenziati o i cacciati momentanei dall'industria.

L'agricoltura ha pagato sempre, ed ha pagato proprio perchè era un'agricoltura in

difficoltà, un'agricoltura tenuta in condizioni di arretratezza e soprattutto un'agricoltura che nel nostro Paese, oltre a mancare di sane impostazioni tecniche, aveva su di sé anche il gravame pauroso di una rendita fondiaria che spremeva ogni e qualsiasi possibilità di guadagno da parte dei contadini. Certo, bisogna tener conto che la rendita fondiaria in Italia ha strappato al lavoro contadino, quando andava bene, il 50 per cento del prodotto lordo vendibile (vedete il contratto di mezzadria che ci auguriamo si avvii rapidamente al definitivo superamento). E il 50 per cento non è stato il massimo del prelievo della rendita fondiaria del Paese; ci sono categorie e casi, come le colonie parziarie, come altre categorie di contratti di affitto, che sono andati anche al di là di questo limite. E ci meravigliano oggi coloro che vengono a dirci che addirittura, quando si è approvata la legge n. 11 sull'affitto, si sarebbero creati in Italia squilibri paurosi! Certo, se si tiene conto di quello che è stato prima il prelievo della rendita fondiaria nel nostro Paese, abbiamo realizzato una forte diminuzione di questo. Ma raffrontiamo invece il moltiplicatore 45 alle condizioni degli affitti nell'area del Mercato comune europeo. Basta leggere gli articoli del Presidente dell'8ª Commissione pubblicati nella stampa nell'ultimo periodo; questi articoli ci fanno capire che ancora con il moltiplicatore 45 nel nostro Paese i fitti sono superiori (dal 30 al 50 per cento) a quelli applicati in Francia, in Germania e in altri Paesi del Mercato comune. Altro che revisione della legge n. 11 per aumentare il moltiplicatore, onorevoli colleghi! C'è bisogno di tener conto di una situazione che deve essere profondamente cambiata. Certo, questo costo della rendita fondiaria che ha gravato nel nostro Paese, ha anche creato un'altra distorsione paurosa, quella dell'elevato costo della terra, del valore della terra, che è stato artificiosamente gonfiato proprio perchè da questa terra si potevano trarre profitti irreali e non giusti. E oggi questa situazione di difficoltà, di miseria cronica delle nostre campagne, di sfruttamento bestiale dei nostri contadini, collegata a quella dei diversi trattamenti previdenziali e assistenziali e a quella dell'inciviltà delle nostre

campagne, questa situazione di spopolamento, di fuga e di abbandono, ha prodotto uno stato di cose per cui la stragrande maggioranza degli addetti nel settore dell'agricoltura supera il cinquantesimo anno di età e si avvia rapidamente all'età del pensionamento.

Proprio in Commissione agricoltura ieri mattina si parlava di braccianti agricoli che superano i sessant'anni di età e alcuni di questi, nonostante siano già in pensione, continuano a lavorare.

È evidente quindi che in questo settore produttivo si deve intervenire per cambiare radicalmente le cose. Ma per intervenire è necessario avere idee chiare, lavorare in direzione di investimenti programmati, creando le condizioni per un razionale e organico sviluppo, come avevamo ripetutamente chiesto e come già negli anni '50 il piano del lavoro, sostenuto dal compagno Di Vittorio, indicava alla nazione. Ma non si è voluto tener conto di questo e si è continuato nella pratica della difesa dei prezzi che non diciamo debba essere immediatamente e automaticamente abbandonata. Non si possono aggiungere traumi a traumi, guai a guai, ma è chiaro che questa pratica deve essere rapidamente superata attraverso una programmazione degli investimenti e la trasformazione delle strutture del nostro Paese. Ma invece di accettare una linea nuova e diversa, si è continuato nella pratica dei piani verdi, facendo un elenco di capitoli con finanziamenti stabiliti. E voi avete atteso che i lavoratori facessero le domande sollecitati ancora una volta dalla politica del profitto, ancora una volta guidato dal mercato, qualche volta indirizzati da circolari del Ministero dell'agricoltura che indicavano produzioni che dopo sei mesi venivano abbandonate o si consigliava di cambiare totalmente, come fu fatto a suo tempo per la zootecnia e per i frutteti, con i risultati che oggi abbiamo.

Certo questa pratica dei piani verdi, degli stanziamenti fatti per capitoli indicanti cifre già stanziati, ha prodotto due fenomeni; innanzitutto, poichè coloro che potevano fare rapidamente le domande erano sempre gli agrari, quelli che avevano maggiori possibilità, e i tecnici delle aziende che avevano la possibilità di interpretare più rapidamente

le leggi, in Italia oltre l'85 per cento dei fondi stanziati sono andati a finire nelle capaci aziende dei grossi agrari. Ma si è avuto poi anche un altro fenomeno; mentre i soldi per la stragrande maggioranza finivano nelle tasche degli agrari, poichè alla fine dell'anno finanziario quello che non è stato assegnato va riportato al Ministero del tesoro ed eventualmente riassegnato solo in un secondo momento, negli ultimi 15 anni di applicazione si sono accumulati quasi duemila miliardi di residui passivi, cioè di soldi assegnati e non investiti, soldi impegnati ma non spesi, che hanno creato condizioni di disagio nella nostra agricoltura.

Si è creato uno sviluppo distorto, si sono create in agricoltura delle situazioni che hanno prodotto quelle difficoltà che oggi incontriamo. Mentre in Italia esiste una seria posizione di sottoconsumo e di sottoalimentazione (pensiamo a come è basso il consumo della frutta nel nostro Paese), siamo arrivati addirittura alla distruzione della frutta. Proprio ultimamente il dottor Dini diceva che ad un certo momento si sono dovuti distruggere gli aranci della Sicilia perchè era impossibile trasportarli in quanto andavano a male nei vagoni quando venivano caricati. In un Paese di questo genere, con strutture di questo genere, si continua ad andare avanti sempre nello stesso modo, senza volersi riallacciare alla programmazione, senza creare condizioni nuove per lo sviluppo della situazione.

C'era bisogno di cambiare; ma come si è cambiato? Nella ricerca di questo cambiamento siamo arrivati al punto che, con 2.000 miliardi circa di residui passivi nel 1970, non siamo riusciti a collocare le cartelle del credito pubblico e quindi non è stato finanziato l'ultimo anno del piano verde n. 2. Il finanziamento è avvenuto soltanto il 28 luglio, ossia due giorni fa; nel mese di luglio del 1971 (così almeno ci ha comunicato il Ministro) si è avuta l'iscrizione alla Corte dei conti dei finanziamenti per l'ultima annata del piano verde n. 2. Siamo arrivati all'assurdo che ci si batte per mettere nel decretone, come ormai lo si definisce, qualcosa come 200 miliardi circa per l'agricoltura e per assegnare soltanto questi stanziamenti

ci sono voluti 8 mesi di tempo, e i soldi non sono ancora stati spesi.

In questa condizione è chiaro che i lavori in agricoltura sono andati a rilento, è chiaro che le trasformazioni non si fanno; e nella stessa montagna che ha tanto bisogno di lavori e di manutenzione si vanno licenziando tutti gli operai (si dice addirittura che a settembre saranno chiusi tutti i lavori della forestale). E guardate che cosa assurda: nello stesso momento in cui si dicono queste cose, alla Commissione finanze e tesoro del Senato viene approvata una legge d'iniziativa governativa che autorizza la Cassa depositi e prestiti a stornare 32 miliardi che erano stati assegnati per le opere di bonifica montana e che sono stati trasferiti a ripianare il bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Guardate quale coerenza, quale visione delle trasformazioni in agricoltura!

Ma allo scoramento che si stava sviluppando nelle campagne si è aggiunta un'altra grave preoccupazione, quella derivante dall'ondata reazionaria che gli agrari e le forze di destra del nostro Paese hanno tentato di introdurre in Italia. Sono piovute centinaia, migliaia di disdette per i mezzadri, per quei mezzadri che dopo il 1964 erano stati costretti da parte degli agrari concedenti, in mille forme diverse, a mutare il podere, ad allargarlo e quindi a rinnovare, in violazione della legge, il contratto di mezzadria e che ora, per questa nuova ondata di disdette, corrono il pericolo di essere cacciati. E queste disdette non sono soltanto per i mezzadri, ma anche per i coloni parziari, per i fittavoli. Se riflettiamo bene a questa situazione, se riflettiamo bene a questa mancanza di finanziamenti, se riflettiamo bene a questa trascuratezza del Governo verso la agricoltura, alle difficoltà che si sono andate determinando, dobbiamo allora dire che forse i risultati del 13 giugno dovrebbero apparire a voi della maggioranza sotto una luce molto più realistica e molto più veritiera di quanto non siano apparsi nelle analisi fatte dai vostri partiti.

In questa situazione — onorevoli colleghi mi si scusi se ho fatto questo preambolo — si cala oggi quello che è stato definito il de-

cretino sull'agricoltura. Questo decretino nella parte finanziaria cosa fa? Non fa altro che ricalcare la vecchia linea. Sì, è vero che questo decreto era stato presentato alla Camera con il finanziamento di soli 6 articoli del piano verde n. 2; è vero — e ne dobbiamo prendere atto con piacere — che dopo la battaglia della trasformazione del decreto e quindi l'inserimento in questo di provvedimenti a favore dell'agricoltura il Governo finalmente si è accorto che doveva presentare provvedimenti anticongiunturali anche per l'agricoltura — e questo è stato un primo passo — ma è vero anche che dopo le trasformazioni nella parte finanziaria che sono avvenute sotto la spinta del Parlamento, della Commissione agricoltura della Camera, questo decreto rimane una ripetizione del piano verde n. 2. Sono gli stessi finanziamenti con alcuni peggioramenti, con alcune diminuzioni, come la diminuzione dei trattamenti fitosanitari in cui c'era bisogno invece di uno stimolo maggiore, una insufficienza assoluta degli stanziamenti per la bonifica montana, una diminuzione delle opere pubbliche di bonifica (per la irrigazione 14 miliardi e mezzo soltanto), una diminuzione per tutte le opere della montagna con quelle difficoltà che prima indicavo. Ma la preoccupazione nostra — e qui sono pienamente d'accordo con il relatore — qual è? Se per finanziare l'ultima annata del piano verde n. 2 anno 1970, per collocare le cartelle del credito pubblico si è dovuto attendere il 28 luglio 1971 ed ora quei soldi c'è da assegnarli, c'è da recepire le domande e da finanziare le opere — e quindi vuol dire che alcune di queste opere inizieranno, se tutto va bene, nel 1972 — poichè anche questo decreto è finanziato con gli stessi sistemi dove andremo a finire? In quale anno di grazia verranno spesi questi soldi per l'agricoltura? Non voglio fare delle previsioni, non posso farne perchè se si è atteso un anno e mezzo per il piano verde n. 2, se tanto mi dà tanto, arriveremo al 1973. Certo queste difficoltà ci sono, si vive ancora in questa situazione e noi diciamo che tutto questo deve essere risolto rapidamente, deve essere rapidamente fatto uno sforzo perchè le cose vadano avan-

ti in un modo diverso. Certo questa parte del decreto non può andar bene; c'è un solo fatto positivo: che fortunatamente questo decreto è limitato nel tempo all'anno 1971. Certo, senatore Rossi Doria, questo ci fa pensare che si voglia cambiare strada. Mi auguro che l'elaborazione del bilancio di previsione dello Stato nel settore dell'agricoltura per il 1972 ci faccia finalmente dire che s'inizia una politica nuova; sono tre anni che si attende questa politica nuova ma iniziare una politica nuova vuol dire soprattutto convincersi finalmente che le regioni sono una nuova realtà nel Paese, che le regioni ci sono e che devono operare. Bisogna perciò realizzare finalmente il decentramento, la delega nelle materie dell'agricoltura alle regioni, istituire nel bilancio un fondo globale unico, assegnare questo fondo globale unico alle regioni e creare le condizioni perchè si possa operare in una visione nuova che non sia più quella delle assegnazioni dei fondi su domanda ma quella dell'assegnazione dei fondi sulla base di indicazioni programmatiche che non possono che venir fuori dall'elaborazione dei piani zionali, da un'elaborazione regionale degli investimenti in agricoltura. Per questo noi invitiamo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a fare uno sforzo affinchè le regioni possano immediatamente iniziare l'elaborazione dei piani di valorizzazione e di sviluppo zionali in agricoltura in modo che con l'inizio del 1972 si possano avere le grandi linee di una programmazione in agricoltura, delle linee che siano anche nazionali e si possa quindi arrivare a quella programmazione capace in una visione nuova di trasformare realmente la nostra agricoltura.

Certamente ci batteremo per portare avanti questa linea: saremo qua a richiamare il Governo ai suoi impegni, onorevole Gatto...

G A T T O, *Ministro senza portafoglio*. È arrivato questa mattina il decreto concernente l'agricoltura.

D E L P A C E. Non potevo sapere che lo aveva presentato questa mattina. Volevo ricordarle, onorevole Gatto, che fu proprio

lei in quest'Aula a dire che entro il 1° giugno sarebbe stato nelle condizioni di presentare tutti i decreti. Quindi se anche lo ha presentato questa mattina ha superato di due mesi il suo impegno solenne. Bisognerà poi vedere com'è questo decreto, se è il suo o quello del Ministero dell'agricoltura, se è migliorato o peggiorato rispetto a quello che era. Certamente avremo molto da discutere su questo argomento, ma ci auguriamo che con la discussione e con l'apporto di tutti si possano creare le condizioni per una reale entrata in funzione delle regioni nel nostro Paese.

Indubbiamente noi assumiamo questo impegno di lotta: ci batteremo in questa sede per ricordare gli impegni assunti e per cercare di dare il nostro contributo perchè le cose possano cambiare. Ci batteremo nelle regioni, nei comuni e nelle province e soprattutto chiameremo i contadini a compiere quello sforzo unitario e a dare quella spinta unitaria capace di cambiare le cose.

Il decreto ha indubbiamente in sé qualcosa di nuovo. Esso può essere diviso in due grandi settori: una parte finanziaria e una parte programmatico-politica. Mi ha fatto piacere che la destra si sia qui scatenata contro la parte politica del decreto-legge. Gli emendamenti proposti da parte liberale tendono proprio a distruggere questa parte politica che costituisce l'innovazione capace di cambiare le cose e di creare le condizioni perchè anche la prima parte sia successivamente cambiata. Mi riferisco all'introduzione nel decreto dei tre articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater. Si tratta di tre modesti articoli e noi, componenti dell'8ª Commissione del Senato, sappiamo quale e quanta fatica (è vero, presidente Rossi Doria?) ci sia voluta per metterli in piedi! Sappiamo quali e quante resistenze abbiamo dovuto superare: prima l'opposizione del Governo che all'inizio diceva di no, poi le reticenze di questo o di quel Gruppo, poi l'opposizione intransigente delle destre. E così siamo arrivati ad una elaborazione unitaria — escluse le destre — di questo progetto di legge che non costituisce modifica alla legge n. 11 concernente l'affitto, ma significa favorire, venire incontro ai piccoli proprietari

concedenti e cercare di capire le cose nuove che stanno avvenendo nel Paese.

È chiaro che questi tre articoli (il 5-bis, il 5-ter e il 5-quater) hanno un'importanza fondamentale. Riteniamo che tali articoli facciano veramente giustizia dell'ondata di disdette: certamente fanno finalmente pagare agli agrari la violazione della legge del 1964 sul divieto di rinnovo delle concessioni a mezzadria e liberano i mezzadri da questa spada di Damocle per cui da un momento all'altro potevano essere cacciati dal padrone. Certo specialmente l'articolo 5-quater crea queste condizioni e noi ci rallegriamo per lo sforzo unitario che è stato compiuto e diamo atto di ciò alle decine, alle centinaia di delegazioni che si sono avvicendate per spingere e sollecitare. Non ci rallegriamo però con i telegrammi inviati (anche se avevano lo stesso tenore, come qualcuno cercava di dire), ma con i contadini che vengono qui a chiedere che giustizia sia fatta. È chiaro, infatti, che questa spinta ha contato, come ha contato l'unità dei sindacati in tale battaglia: si è creata una concezione politica nuova che ha permesso finalmente di riportare un po' di tranquillità nelle campagne.

Gli articoli 5-bis e 5-ter, invece, fanno anche un'altra cosa: creano le condizioni per una differenziazione tra grandi e piccoli concedenti in affitto. È la prima volta che questa differenziazione non viene scaricata sulle spalle dei fittavoli, ma si dice: al « piccolissimo » non facciamo pagare le tasse. È chiaro che la questione delle tasse viene eliminata dal decreto per un anno, in quanto poi entrerà in funzione la nuova legge fiscale; pertanto occorre modificare anche quest'ultima affinché tale fatto venga portato avanti.

Si crea, quindi, una condizione nuova di trattamento tra piccoli e grandi proprietari concedenti. Certo, ci lamentiamo che l'elaborato dell'8ª Commissione del Senato non sia stato per intero incluso nel decreto e ci batteremo perchè quella parte che è rimasta fuori e che è fondamentale, a mio parere, sia rapidamente approvata. Infatti, tale parte è fondamentale perchè, come affermavo prima, in Italia si è avuto un regime di prezzi della terra troppo alto, artificioso e

proprio per questo motivo si ebbe una rendita fondiaria eccessiva prelevata appunto con questo prezzo alto.

Allora è avvenuto che il metodo di capitalizzazione da parte di alcuni emigrati era quello di investire nella terra proprio perchè spinti da una tradizione e da un passato che aveva gravato soltanto sulle spalle della povera gente, facendo pagare loro gli alti costi della terra.

Noi diciamo che tutto ciò deve essere superato mettendo i piccoli proprietari nelle condizioni di poter liberamente scegliere se continuare a concedere il loro pezzetto di terra in affitto con la sola esenzione dai gravami fiscali, o se, invece, debbano ricapitalizzare il proprio fondo ed investire quindi i propri soldi in altra direzione e con altro impegno. Tutto questo dicevano i quattro articoli che sono stati esclusi; pertanto ci lamentiamo che essi non compaiano in questo decreto ed impegniamo il Senato a far sì che rapidamente — e l'8ª Commissione opererà in questa direzione — anche questi quattro articoli siano approvati per consentire veramente una soluzione di libera scelta ai piccoli concedenti in affitto per la trasformazione della loro piccola proprietà in un capitale che possa essere investito in altre direzioni.

Queste le nostre osservazioni che sono positive per quanto riguarda la parte politica, ma che sono fundamentalmente negative per quella che è la parte finanziaria del decreto ma che ci fanno dire: dobbiamo accettare ancora una volta il male.

Di fronte ad una situazione di mancato finanziamento in agricoltura, di fronte a due anni di fermo dei finanziamenti, di fronte ad una situazione della montagna che va deteriorandosi tutti i giorni è chiaro che il mettere a disposizione i 180 miliardi per il 1971 è un fatto importante e noi diciamo che deve essere realizzato rapidamente, subito perchè le opere possano andare avanti.

Questi sono i motivi che ci fanno dire sì a questo decreto, anche se esso ricalca nella prima parte vecchie impostazioni, che ci auguriamo siano superate alla fine dell'anno; invece accettiamo con entusiasmo la seconda parte, augurandoci che vengano av-

viati a soluzione anche gli altri problemi, cui si riferiscono le disposizioni rimaste escluse dal decreto. Per questo ci batteremo, per questo lotteremo nel Paese e nel Parlamento: perchè le cose cambino, perchè si possa avere veramente un mutamento qualitativo che porti avanti i contadini, l'agricoltura e l'Italia. Grazie. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cuccu. Ne ha facoltà.

C U C C U . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge non è mai stato per la mia parte politica uno strumento legislativo accettabile in nessuna materia della pubblica amministrazione e meno che mai in materia di agricoltura.

Il decreto-legge settorializza i problemi e conseguentemente i programmi anche più generosi di intervento, e con ciò stesso altera problemi e programmi. A un certo grado di frequenza del ricorso che ad esso si fa, si può anche perdere — come si dice nell'ambiente dei navigatori marittimi — il punto della situazione; e si sta in alto mare, fuor da ogni vista d'approdi.

Orbene, l'agricoltura è materia di per sé organica per eccellenza, i cui elementi sono prevalentemente elementi di natura, cioè fermi sempre nella loro sostanza e non soggetti a mutamenti nè frequenti nè profondi. In agricoltura cambiano e si muovono molto relativamente le tecniche produttive, ma si muovono sempre attorno agli stessi fattori primari di produzione che le tecniche non valgono ad alterare nè molto nè poco essendo essi sempre, in definitiva, gli uomini e la natura.

Il decreto-legge, quindi, in agricoltura, non può che distrarre il legislatore dal dovere di adeguarsi alla organicità naturale del settore, continuamente e coerentemente. Una organicità che è facile identificare, come ho già detto, nel rapporto tra l'uomo e la natura, ma che sta soprattutto, concretamente, nella giusta ed appropriata disponibilità da parte dell'uomo di quei fattori primari di produzione che fanno capo alla natura: e che sono innanzitutto la terra, le acque, le forme di energia che gli elementi

naturali esprimono e che ai mezzi della moderna tecnica produttiva, espressi dall'uomo, sono necessarie, ed infine le opere di infrastruttura di interesse generale, di adeguamento del mondo fisico al lavoro umano, che sono sempre costituite con mezzi finanziari provenienti dal risparmio pubblico, da uno sforzo collettivo della generalità degli uomini della comunità nazionale.

I decreti-legge, è vero, non è che siano del tutto astratti da problemi di tale natura: sono anzi assai spesso inseriti in quei problemi per diverse angolazioni ed intenzioni ed interessi, così che, anzichè soltanto settorializzare i problemi e i programmi, li polverizzano addirittura, come avviene nel decreto n. 432 che abbiamo in discussione, in una miriade di problematiche e di proposte operative.

Non sarà mai troppo tardi dunque se e quando cesseremo finalmente da questa cattiva abitudine di spezzare e polverizzare i nostri problemi agricoli, che hanno bisogno urgente di essere assunti nella loro interezza e coerenza interna, nella loro nuova semplicità anche esteriore. Questo vale soprattutto in tempi nei quali il bilancio alimentare del nostro Paese scivola ormai verso paurose passività che vanno oltre i due miliardi al giorno e non più soltanto per pagare prodotti zootecnici di provenienza altocontinentale ma anche ormai per i prodotti cosiddetti mediterranei, per i quali l'Italia dovrebbe essere naturalmente una nazione esportatrice e non importatrice.

È appena di qualche giorno infatti la decisione di fare ricorso alle misure di prelievo comunitario per l'importazione di olio d'oliva, per 9.200 dollari al quintale dalla Grecia e per altri 9.200 dollari al quintale dalla Spagna. Non si sa naturalmente per quanto tempo e per quali importi e quantità durerà questo regolamento pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 luglio scorso. Nella stessa *Gazzetta Ufficiale* è stato pubblicato anche il consuntivo dei prelievi validi a partire dal 28 luglio del 1971 per l'importazione di grano duro dal Marocco per 42.737 lire a tonnellata metrica, di orzo e di segale dai Paesi dell'Africa settentrionale per 27.931 e 29.281 lire a ton-

nellata metrica, di grano duro della Tanzania, dall'Uganda e dal Kenia per una media di 22.000 lire a tonnellata, per non citare le farine di frumento e di segale, le semole, i semolati di grano duro e tenero, che ci tocca importare da quegli stessi Paesi e da altri per coprire il nostro fabbisogno nazionale. Sono provvedimenti certo necessari, naturalmente; ma essi non sono giustificabili se giudicati dal punto di vista di una nostra politica agraria, delle necessità che sarebbero evidenti in una politica agraria « nostra », nazionale. Di quei prelievi avremmo voluto e vorremmo avere disponibilità forse per altri prodotti, non per questi che l'Italia — specie quelli oleari — dovrebbe largamente ottenere dal proprio suolo e dalle proprie organizzazioni produttive.

Tutto ciò premesso, è questa forse la prima volta che noi non ci sentiamo di disapprovare totalmente i contenuti del decreto-legge in esame. Innanzitutto perchè il Ministro ed il Governo hanno mostrato una notevole duttilità — diciamolo pure apertamente, con tranquilla obiettività — di comportamento di fronte alle richieste dell'altro ramo del Parlamento, fino ad accettare modifiche radicali del testo primitivo da loro presentato alle Camere. È forse il primo decreto-legge discusso, non imposto autoritariamente: frutto di una positiva dialettica cui le diverse forze politiche hanno dato il loro contributo, pur se provocata in modo particolare dalla nostra parte politica, dalle sinistre. Non è un vanto, e non è questione di farsi o darsi titoli formali, ma è chiaro che alle sinistre si deve se questa dialettica si è mossa. Fatto sta che dai primitivi sei articoli molto asciutti e perentori sono scaturiti un primo articolo che addegua una ventina di articoli del piano verde secondo, altri quattordici articoli 2 aggiunti e altri due articoli 5, vale a dire una ventina di norme, in gran parte nuove.

In secondo luogo non ci sentiamo contrari perchè nei 190 miliardi — cifra certo non sufficiente alla nostra agricoltura, ma ottenuta anch'essa per via di quelle modifiche — sono inclusi dai 31 ai 50 miliardi circa per il potenziamento della cooperazio-

ne: un fatto di esaltazione dell'uomo imprenditore e della sua organizzazione imprenditoriale associativa che non può non dare i suoi frutti di forte ripresa dell'economia agricola nazionale.

In terzo luogo non siamo certo insensibili all'introduzione di una nuova volontà di modernizzare la strumentazione operativa della nostra agricoltura nei settori della ricerca e delle informazioni di mercato (articolo 2-*octies*), delle campagne promozionali per la valorizzazione dei prodotti agricoli, della loro qualità e sanità attraverso una congrua propaganda alimentare con l'impegnata utilizzazione di organi come l'Istituto nazionale della nutrizione, dell'IRVAM e di altri enti, pubblici e privati, specializzati nel settore della cooperazione agricola, per una spesa di 3 miliardi all'anno. Cifra modesta senza dubbio ma certo anche significativa per le prospettive che essa apre nel futuro in questa impotantissima materia.

In quarto luogo attrae il nostro consenso il disposto dell'articolo 2-*undecies* che tende a sollecitare e a snellire la concessione del concorso finanziario del FEOGA per la realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli. In sede di Commissione sono state affacciate delle perplessità, ovviamente, sulla validità effettiva di questo articolo confrontata alla esperienza che ci sta dietro, ma a me pare che questa deficienza del nostro sistema produttivo e della stessa nostra partecipazione alla Comunità europea, essendo stata posta apertamente, così come è stata posta, in questo decreto, ci dà da sperare che possa essere coperta se non radicalmente almeno con una maggiore ampiezza e celebrità nel futuro. Questo articolo 2-*undecies* insomma, è un avvio di svolta, non una soluzione, una premessa senza dubbio, di cui tuttavia attendiamo sviluppi che abbiamo ragione di sperare particolarmente positivi.

Ma soprattutto ci trovano favorevoli i provvedimenti di cui agli articoli aggiunti 5-*bis* e 5-*ter*. Col primo si porta rimedio ad un relativo difetto della legge 11 febbraio 1971 n. 11, che non curava sufficientemente gli interessi di una fascia di piccola e me-

dia proprietà fondiaria, che potrebbe definirsi come « proprietà-risparmio », la quale sente come eccessivo il gravame dell'automatismo di applicazione dei nuovi canoni di affitto, che in alcuni casi — però per colpa sempre degli stessi proprietari che a suo tempo avevano alterato in diminuzione le loro dichiarazioni di reddito dominicale — risultano inferiori addirittura alle imposte fondiarie pagate per gli stessi terreni affittati. E i limiti che vengono posti a questa agevolazione correttiva dell'esonero dal pagamento di questa imposta, quello di 8.000 lire di reddito dominicale e di 1.800.000 lire di reddito imponibile dell'imposta complementare, ci sembrano limiti abbastanza giusti. Si capisce che su questo argomento il senatore Filetti e altri della destra possano trovare quanti cavilli vogliono, ed è il meno che ci si poteva attendere; ma è questo un argomento in cui bisogna tagliare a fondo e netto. La terra deve servire come materia prima delle materie prime nel processo di produzione agricolo, e senza di essa effettivamente all'intero Paese, all'intera economia nazionale — non è un gioco di parole — viene a mancare il terreno sotto i piedi. È l'impresa che deve essere tutelata, non la proprietà della terra. È un principio applicato ormai in quasi tutti i Paesi civili del mondo occidentale: dal 1915 in Inghilterra, dal 1919 in Danimarca e dal 1936 persino in Germania, dove allora fu affermata in legge la professionalità agricola. Non capisco per quale motivo gli uomini della nostra destra politica non accettino nemmeno un principio legislativo che fu affermato in Germania dallo stesso Hitler.

Non è la proprietà, dunque, che ci interessa, ma l'impresa, l'applicazione della fattiva intelligenza dell'uomo sulla terra, e tutti i valori che ad essa fanno capo. Per questo motivo siamo favorevoli anche a questi limiti che indubbiamente nella mia Isola favoriranno poca gente. Nella mia Isola molto pochi possono vantare 8.000 lire di reddito dominicale; e sono certo che la maggior parte dei proprietari non scamperà in Sardegna dai rigori della legge n. 11 del febbraio 1971. Ma accetto tranquilla-

mente questo principio perchè anche di fronte ai sentimenti di comprensione che suscitano in me molte famiglie, appunto quella fascia di « proprietà-risparmio », di fronte a questo sentimento di comprensione stanno davanti a me gli interessi generali della utilizzazione della terra da parte della società, di una base primaria dell'economia, che non può essere lasciata assolutamente un giorno di più all'arbitrio, al caso, alla spontaneità dei singoli, al sentimento dei casi eccezionali e quindi alla confusione, al caos, alla depressione, alla degradazione e al disfacimento sociale.

Con il secondo degli articoli citati, il 5-ter, è definito finalmente con chiarezza e determinazione il blocco delle disdette dei contratti di tipo mezzadrile: premessa auspicabile per la trasformazione di questo tipo molteplice di contratto (dico molteplice per usare un eufemismo, ma potrei definirlo in modo assai più qualificante, come « mostruoso ») in quello univoco di affitto. Chi conosce ambienti imprenditoriali agricoli come la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, con tutti i tipi di mezzadria che vigono in queste regioni, sa che la mezzadria ormai non può resistere nè per un altro mese nè per un altro anno, e che deve essere trasformata in affitto. Per intanto non può essere autorizzato il proprietario della terra a bloccare il contratto di mezzadria, qualunque esso sia, durante il corso della sua durata. È sempre un passo avanti verso la valorizzazione dell'opera dell'imprenditore, cioè dell'uomo, di cui prima ho parlato, che decorosamente deve essere posto di fronte alla natura nel sistema agricolo e di fronte alla società nel sistema legislativo generale. Su questa base abbiamo prospettive e speranze per l'avvenire, sulla base cioè dell'organizzazione dell'uomo nell'ambito di diritti precisi, intesi alla tutela della sua dignità e della sua affezione all'opera produttiva.

È impossibile organizzare gli uomini quando tra il legislatore e l'uomo si frappone un diritto di proprietà come quello contenuto nel nostro codice civile. Giustamente in Francia dicono che il nemico numero uno della riforma agraria, in Francia e in Ita-

lia, è il codice civile, e mi pare che una affermazione di questo genere non si possa controbattere, nemmeno da parte di quelli che ne traggono tanti insulsi cavilli contro la legge sugli affitti.

Per tutte queste ragioni esprimiamo parere favorevole al decreto-legge n. 432, pur con tutte le riserve generali che abbiamo su di esso, con la speranza e la fiducia che il molto di positivo che in esso si trova lasci il terreno formale dei decreti-legge e imbocchi la via delle leggi organiche, che portino nelle campagne il bene più caro e prezioso, finora assente o turbato, e cioè coscienza e conoscenza chiare dei problemi par-

ticolari e generali nel mondo dei nostri operatori agricoli. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari